DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 1 aprile 2016, n. 50 P.S.R. Puglia 2014-2020 - Misura 11 - "AGRICOLTURA BIOLOGICA" – Sottomisure 11.1 e 11.2 . Disposizioni specifiche per gli impegni in trascinamento. Approvazione bandi per la presentazione delle domande di sostegno

#### L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020

VISTI gli articoli 4 e 5 della .R. 7/97;

**VISTA** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98; **VISTI** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari, Dott. Giuseppe Clemente e Dott. Roberto Zecca, responsabili del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CE) n. 2092/91;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

**VISTO** il Regolamento (UE) N. 392/2013 della Commissione del 29/04/2013, che modifica il Reg. (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola

comune e che abroga il Reg. (CE) n.637/2008 ed il Reg. (CE) n.73/2009 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

**VISTO** il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;

**VISTO** il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

**VISTO** il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

**VISTO** il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6/08/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

**VISTO** il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14/12/2015 che modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241" Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3/06/1998 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1/12/1999 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

**VISTO** il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) "Codice in materia di protezione dei dati personali" che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, "Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali' (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997);

**VISTO** il D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. "Codice dell'amministrazione digitale";

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 99 del 29/03/2004, "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art 1, com.2, lett. d), f), g), l), e), della Legge 7/03/2003, n. 38";

**VISTA** la Legge n. 136 del 13/08/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 235 del 30/12/2010 "Modifiche ed integrazioni al Dec. Lgs. 7/03/2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge 18/06/2009, n.69";

**VISTO** il D.P.C.M. del 22/07/2011 "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al Dec. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e successive modificazioni";

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 159 del 6/09/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 - 2 della Legge 13/08/2010, n. 136";

**VISTA** la Legge n. 190 del 6/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 218 del 15/11/2012 "Disposizioni integrative e correttive al Dec. Lgs. 6/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2, della Legge 13/08/2010, n. 136";

**VISTO** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/12/2013 n. 15962 "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici";

**VISTO** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 01/02/2012 n. 2049, riportante le disposizioni per l'attuazione del Reg. (UE) n. 426/2011 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'Art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del 28/06/2007;

**VISTO** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 03/02/2014 n. 7869, riportante le disposizioni concernenti la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e relative modalità di presentazione;

**VISTO** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18/11/2014 n. 6513, riportante le disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;

**VISTO** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12/01/2015 n. 162, riportante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;

**VISTO** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23/12/2015 n. 180, riportante le disposizioni attuative della condizionalità, in applicazione del Reg. UE n.1306/2013 e successivi atti regionali di recepimento;

**VISTO** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26/02/2015 n. 1420, riportante le disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;

**VISTO** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/03/2015 n. 1922 "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;

**VISTO** il D.M. prot. N. 3536 del 8 febbraio 2016 - pubblicato sulla GU n. 67 del 21/03/2016 – "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

**VISTA** la Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006, e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare";

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1706 del 19/07/2010 "Istituzione di sportelli informativi dell'Osservatorio Regionale sull'Agricoltura Biologica presso l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia";

VISTA la Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura n. 403 del 08/08/2013 "Nuove procedure regionali e modalità di gestione on-line delle notifiche biologiche mediante il portale informatico www. biologicopuglia.it";

**VISTA** la Circolare AGEA ACIU.2014.91 del 21/02/2014 "Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli";

VISTA la Circolare AGEA ACIU.2014.702 del 31/10/2014 "Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale";

VISTA la Circolare AGEA ACIU 2015.141 del 20/03/2015 – "Piano di Coltivazione" e s.m.i.;

**VISTE** le Istruzioni Operative Agea n.25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015 - Oggetto: Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'OP AGEA;

VISTA la Circolare AGEA ACIU.2016.119 del 01/03/2016 Riforma Pac – Reg. (UE) n. 1307/2013 e DM 18 novembre 2014 - livello minimo di informazioni da indicare nella Domanda Unica a partire dalla campagna 2016;

**VISTA** la Circolare AGEA ACIU.2016.120 del 01/03/2016 Riforma della politica agricola comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici;

VISTA la Circolare AGEA ACIU.2016.121 del 01/03/2016 Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 639/2014 – agricoltore in attività – modificazioni ed integrazioni alla circolare Agea prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni;

**VISTE** le Istruzioni Operative AGEA N° 9 prot. n. UMU/515 del 25 marzo 2016 – "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione – Campagna 2016";

VISTA la Circolare AGEA prot. n. UMU/515 del 29/03/2016 - "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2016";

**VISTA** la circolare AGEA n° 19 del 3/05/2012, in cui l'Organismo Pagatore detta le disposizioni per l'erogazione dell'aiuto tramite l'utilizzo della procedura di istruttoria automatizzata;

**CONSIDERATO** che è stata attivata la procedura di istruttoria automatizzata, per la cui gestione il sistema ha previsto specifiche anomalie di tipo: ITC, ITM, ITF, SRC ed SRB, che se presenti (accese) o assenti (spente) determinano se la domanda di pagamento seguirà l'iter di istruttoria automatizzata o di istruttoria regionale, oppure ne impediscono il pagamento;

**CONSIDERATO** che ai sensi del DM 2049/2012 art. 6, i documenti giustificativi devono essere inseriti sul SIB e pertanto non è necessario acquisire il cartaceo;

**CONSIDERATO** che sono attive sul portale SIAN dell'AGEA, le procedure per la presentazione delle domande di aiuto;

**RILEVATO** che, in particolare, tra i compiti dell'Autorità di Gestione indicati dal P.S.R. 2014-2020 della Regione Puglia rientrano la predisposizione e l'emanazione dei Bandi attuativi delle Misure, nonché ogni altro adempimento necessario per l'attivazione degli stessi;

VISTI i seguenti allegati predisposti dalla Regione Puglia:

- Allegato A recante "Disposizioni di carattere generale per le misure a superficie Sottomisure 11.1 e 11.2";
- Allegato B recante "Disposizioni specifiche per gli impegni in trascinamento provenienti dalla misura 214 azione 1 Agricoltura Biologica del P.S.R. PUGLIA 2007-2013";
- Allegato C recante "Bando per la presentazione delle domande di sostegno";

**RITENUTO** di dover approvare i suddetti Allegati A, B e C, al fine di definire gli atti necessari all'attuazione della Misura 11 – Sottomisure 11.1 e 11.2;

**SENTITO** in merito l'Organismo pagatore AGEA, il quale è tenuto all'applicazione dei relativi provvedimenti

regionali.

Tutto ciò premesso, si propone di:

#### approvare:

- l'Allegato A recante "Disposizioni di carattere generale per le misure a superficie Sottomisure 11.1 e 11.2", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'Allegato B recante "Disposizioni specifiche per gli impegni in trascinamento provenienti dalla misura 214 azione 1 Agricoltura Biologica del P.S.R. PUGLIA 2007-2013", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'Allegato C recante **"Bando per la presentazione delle domande di sostegno"**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- stabilire che i termini per la presentazione delle domande per la campagna 2016 sono i seguenti:
  - a) Domande iniziali: 16 maggio 2016, ai sensi dell'art. 13 del reg. 809/2014, tenuto conto che il 15 Maggio 2016 cade di domenica;
  - b) Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 31 maggio 2016;
  - c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande;
- stabilire che l' accesso al portale SIAN (www.sian.it) per la compilazione, stampa e rilascio delle domande di sostegno e delle domande di conferma è consentita a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. 28/01

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

# **DETERMINA**

- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare:
  - l'Allegato A recante "Disposizioni di carattere generale per le misure a superficie Sottomisure 11.1 e 11.2", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  - l'Allegato B recante "Disposizioni specifiche per gli impegni in trascinamento provenienti dalla misura 214 azione 1 Agricoltura Biologica del P.S.R. PUGLIA 2007-2013", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  - l'Allegato C recante **"Bando per la presentazione delle domande di sostegno"**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che i termini per la presentazione delle domande per la campagna 2016 sono i seguenti:
  - a) Domande iniziali: **16 maggio 2016**, ai sensi dell'art. 13 del reg. 809/2014, tenuto conto che il 15 Maggio 2016 cade di domenica;
  - b) Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 31 maggio 2016;
  - c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande;

- di stabilire che l'accesso al portale S I A N (www.sian.it) per la compilazione, stampa e rilascio delle domande di sostegno e delle domande di conferma è consentita a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
- di dare atto che il presente provvedimento immediatamente esecutivo:
  - sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
  - sarà trasmesso ad AGEA- Ufficio Sviluppo Rurale;
  - sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
  - sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è composto da n° 7 facciate timbrate e vidimate, da un Allegato A composto da n° 27 facciate , un Allegato B composto da n° 7 facciate ed un Allegato C composto da n° 9 facciate, tutte timbrate e vidimate, ed è adottato in originale.

L'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020 Dr. Gianluca Nardone







**ALLEGATO A** 

alla D.A.G. n. 50 del 01/04/2016

# REGIONE PUGLIA DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA DELL'AMBIENTE

Programma Sviluppo Rurale Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2020

> Misura 11 – Agricoltura Biologica Art. 29 Reg. (UE) n.1305/2013

Sottomisura 11.1 – Pagamenti per la conversione in metodi e pratiche di agricoltura biologica

Sottomisura 11.2 – Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di agricoltura biologica

<u>PER LE MISURE A SUPERFICIE - SOTTOMISURE 11.1 E 11.2</u>

1

# **INDICE**

1.	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	3
2.	PRINCIPALI DEFINIZIONI	6
3. ARI	OBIETTIVI DELLE SOTTOMISURE E CONTRIBUTO PER PRIORITA' E FOCUS EA DEL PSR PUGLIA 2014-2020	8
4.	LOCALIZZAZIONE	9
5.	GESTIONE FINANZIARIA DELLA MISURA E DEI BANDI	9
6.	NORME E PRINCIPI REGOLAMENTARI PER I PAGAMENTI A SUPERFICIE	10
7.	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO O DI PAGAMENTO	10
8.	CASISITICA DEGLI ERRORI PALESI	14
9.	ENTITA' DEGLI AIUTI	14
10.	COMPATIBILITÀ TRA MISURE E TIPO DI OPERAZIONE	16
11.	MODIFICA DEGLI IMPEGNI	16
12.	TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI	17
13.	CASISTICA DI FORZA MAGGIORE E DI CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	17
14.	DOMANDE DI CONFERMA/PAGAMENTO DELLE ANNUALITÀ SUCCESSIVE	18
15.	RICORSI	18
16.	CONTROLLI, SANZIONI E REVOCHE DEGLI AIUTI	19
17.	CONDIZIONALITÀ E BASELINE	19
	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)	
19.	CONTROLLI IN LOCO	21
20.	CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI	21
21.	PROCEDURE DI RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE	22
22.	DISPOSIZIONI GENERALI	22
23.	RELAZIONI CON IL PUBBLICO	23
24.	INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI	23
25	ALLEGATO 1	24

#### 1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Direttiva Comunitaria 79/409/CEE e s.m.i. relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;
- **Direttiva Comunitaria 92/43/CEE** e s.m.i. relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche:
- Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche.
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche.
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CE) n. 2092/91;
- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
- Regolamento (UE) N. 392/2013 della Commissione del 29/04/2013, che modifica il Reg. (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n.637/2008 ed il Reg. (CE) n.73/2009 del Consiglio;
- Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22/07/2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro:
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6/08/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14/12/2015 che modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241" Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3/06/1998 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1/12/1999 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173";
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) "Codice in materia di protezione dei dati personali" che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, "Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997);
- D.Lgs.7-3-2005 n. 82 Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. "Codice dell'amministrazione digitale";
- Decreto Legislativo n. 99 del 29/03/2004, "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art 1, com.2, lett. d), f), g), l), e), della Legge 7/03/2003, n. 38";
- Legge n. 136 del 13/08/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia":
- Decreto Legislativo n. 235 del 30/12/2010 "Modifiche ed integrazioni al Dec. Lgs. 7/03/2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge 18/06/2009, n.69";
- **D.P.C.M. del 22/07/2011** "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al Dec. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e successive modificazioni";
- Decreto Legislativo n. 159 del 6/09/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 2 della Legge 13/08/2010, n. 136";
- Legge 12/11/2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)";
- Legge n. 190 del 6/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- Decreto Legislativo n. 218 del 15/11/2012 "Disposizioni integrative e correttive al Dec. Lgs. 6/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2, della Legge 13/08/2010, n. 136";
- Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n.240 del 13 ottobre 2008) "Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale";
- **D.P.C.M. 22-7-2011** Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267 "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/12/2013 n. 15962 "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici";
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 01/02/2012 n. 2049, riportante le disposizioni per l'attuazione del Reg. (UE) n. 426/2011 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'Art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del 28/06/2007;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 03/02/2014 n. 7869, riportante le disposizioni concernenti la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e relative modalità di presentazione;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18/11/2014 n. 6513, riportante le disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12/01/2015 n.
   162, riportante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23/12/2015 n.
  180, riportante le disposizioni attuative della condizionalità, in applicazione del Reg. UE
  n.1306/2013 e successivi atti regionali di recepimento;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26/02/2015 n. 1420, riportante le disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/03/2015 n.
   1922 "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- **D.M. prot. N. 3536 del 8 febbraio 2016** pubblicato sulla GU n. 67 del 21/03/2016 "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale":
- Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006, e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1706 del 19/07/2010 "Istituzione di sportelli informativi dell'Osservatorio Regionale sull'Agricoltura Biologica presso l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia";
- Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura n. 403 del 08/08/2013 "Nuove procedure regionali e modalità di gestione on-line delle notifiche biologiche mediante il portale informatico www.biologicopuglia.it";
- Circolare AGEA n. 56 del 6 dicembre 2011: Regg. CE n.73/2009, n. 1698/2005, n. 1234/07 Criteri e modalità per il calcolo dell'importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da
  applicare in seguito all'aggiornamento ("refresh") del SIPA-SIG sulle Domande di aiuto nel
  settore degli aiuti per superficie a partire dal 2010;

- Circolare AGEA ACIU.2014.91 del 21/02/2014 "Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli";
- Circolare AGEA ACIU.2014.702 del 31/10/2014 "Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale";
- Circolare AGEA ACIU 2015.141 del 20/03/2015 "Piano di Coltivazione" e s.m.i.;
- Istruzioni Operative Agea n.25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015 Oggetto: Istruzioni
  operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché
  definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'OP
  AGEA.
- Circolare AGEA ACIU.2016.119 del 01/03/2016 Riforma Pac Reg. (UE) n. 1307/2013 e DM 18 novembre 2014 - livello minimo di informazioni da indicare nella Domanda Unica a partire dalla campagna 2016.
- Circolare AGEA ACIU.2016.120 del 01/03/2016 Riforma della politica agricola comune domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali integrazioni e modifiche alla nota Agea
  prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di
  conduzione delle superfici.
- Circolare AGEA ACIU.2016.121 del 01/03/2016 Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 639/2014 agricoltore in attività modificazioni ed integrazioni alla circolare Agea prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni.
- Istruzioni Operative AGEA N° 9 prot. n. UMU/515 del 25 marzo 2016 "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione Campagna 2016".
- Circolare AGEA prot. n. UMU/515 del 29/03/2016 "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2016".

#### 2. PRINCIPALI DEFINIZIONI

**Organismo pagatore** (di seguito **OP**): i servizi e gli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1290/2005, ed in tale fattispecie AGEA.

**Organismo di Controllo** (di seguito **OdC**): ente di certificazione riconosciuto a livello Ministeriale per le attività di controllo e certificazione in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) 834/2007 e relative norme applicative.

**Domanda di Sostegno (DdS):** domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno, ed in tale fattispecie alla Misura 11, Sottomisure 11.1 e 11.2.

**Domanda di Pagamento/conferma (DdP):** la domanda che un beneficiario presenta annualmente per ottenere il pagamento.

**Agricoltore Attivo:** Agricoltore in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013, come disciplinato dall'art.3 del DM n. 6513 del 18/11/2014 e, ai sensi dell'art.1 comma 4 del DM n.1420 del 26/02/2015, verificato e validato da Agea conformante alla circolare ACIU.2016.121 del 01/03/2016

**Associazione di Agricoltori,** come definite nel paragrafo 8 del PSR Puglia 2014-2020, si intendono:

- 1. Organizzazioni di Produttori e loro associazioni, riconosciute ai sensi delle normative vigenti;
- 2. i gruppi definiti all'art. 3, comma 2, del Reg. (UE) n. 1151/2012, compresi i consorzi di tutela delle Dop, Igp o Stg riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 53 della Legge 128/1998 come sostituito dall'art. 14 della Legge 526/1999 ove pertinente;
- 3. i gruppi di produttori indicati all'art. 95 del Reg. (UE) n. 1308/2013, compresi i consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 17 del DLgs 61/2010 ove pertinente;

- 4. le Cooperative agricole di conduzione e cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e loro Consorzi;
- 5. reti di imprese, gruppi o organismi costituiti in ATI od ATS o forme associate dotate di personalità giuridica.

Azienda ai sensi dell'art. 4, lett. b), Reg. (UE) n. 1307/2013: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro.

Attività agricola ai sensi dell'art. 4, lett. c), Reg. (UE) n. 1307/2013, definita come segue:

- la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, oppure
- il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione, oppure
- lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

**Accordo collettivo** (di seguito A.C.): accordo definito nell'ambito di una Associazione di agricoltori per l'adesione alla misura 11 secondo quanto previsto dall'Allegato 8 del PSR Puglia 2014-2020.

Consistenza territoriale del Fascicolo: l'insieme delle superfici, degli identificativi catastali e degli annessi titoli di conduzione, nonché degli immobili, ove esistenti, comprensivo dei dati aereofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione (DPR 503/99 art.3, co 1, lettera f), nonché di altre caratteristiche del territorio quali: fascia altimetrica, avvicendamento, irrigabilità, ecc.

**Dichiarazione di assoggettamento:** documento rilasciato dall'OdC che attesta l'ingresso dell'azienda nel regime di agricoltura biologica, in seguito al rilascio e presentazione di notifica.

**Documento giustificativo/Certificato di conformità**: documento rilasciato da un OdC ai sensi dell'Allegato XII del Reg. CE 889/2008, che attesta l'inserimento dell'Operatore nel sistema di controllo dell'intera S.A.U.

**Fascicolo aziendale cartaceo e informatico:** il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (DLgs 173/98, art. 14 c. 3). Esso comprende tutta la documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale informatico.

Le informazioni relative ai dati aziendali, comprese quelle inerenti le consistenze aziendali e il titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5).

Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione: documento univocamente identificato all'interno del fascicolo aziendale elettronico, di cui all'art. 9 del DPR del 1° dicembre 1999 n. 503 e all'articolo 13 del D.Lgs del 29 marzo 2004, n. 99, contenente la pianificazione dell'uso del suolo dell'intera azienda dichiarato e sottoscritto dall'agricoltore;

**Quaderno di campagna:** il quaderno costituito dal registro dei trattamenti a norma dell'art. 16 del D.Lgs 14 agosto 2012, n. 150, e dal registro delle concimazioni;

Notifica attività con metodo biologico (di seguito Notifica): atto amministrativo con il quale l'operatore comunica alla Regione di competenza ed all'OdC prescelto, l'assoggettamento dell'azienda e delle relative produzioni al metodo di agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) 834/2007 e relative norme applicative; essa viene distinta in Prima Notifica (per il primo ingresso al sistema di controllo) ed in Notifica di Variazione (per la comunicazione delle successive variazioni).

**Periodo di impegno**: periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato nell'ambito della sottomisura di adesione.

#### Inadempienza:

- con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualsiasi inottemperanza a tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi; oppure,
- con riferimento alla condizionalità, l'inosservanza dei criteri di gestione obbligatori previsti dalla legislazione dell'Unione, delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali definite dagli Stati membri conformemente all'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013 o del mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'articolo 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
- **S.A.U.:** Superficie Agricola Utilizzata, s'intende l'insieme delle superfici aziendali destinate all'utilizzo agricolo. Essa comprende quindi le superfici investite a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, prati permanenti e pascoli, vivai, castagneti da frutto e coltivazioni sotto serra e serratunnel. È esclusa la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei ed appositi edifici, e boschi.
- **S.O.I.**: Superficie Oggetto di Impegno, si intendono le superfici aziendali, distinte per le singole categorie colturali a premio, oggetto di impegno ed ammesse agli aiuti della sottomisura.
- **I.C.O:** Impegni, Criteri ed Obblighi connessi all'ammissibilità agli aiuti delle sottomisure, a cui i Beneficiari devono attenersi a partire dall'adesione al bando e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali I.C.O. ai fini del V.C.M. (Valutazione Controllabilità Misure art. 62 Reg. UE n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati: in funzione della tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli (C.d. passi del controllo).

# 3. OBIETTIVI DELLE SOTTOMISURE E CONTRIBUTO PER PRIORITA' E FOCUS AREA DEL PSR PUGLIA 2014-2020

II PSR Puglia 2014-2020 ha individuato i seguenti fabbisogni di intervento coerenti con l'attuazione della Misura 11:

- n. 22 Diffusione di pratiche di razionalizzazione di input chimici, con particolare riferimento all'utilizzo delle tecniche di agricoltura biologica;
- n. 18 Sostenere e sviluppare ulteriormente la diversità delle specie autoctone vegetali, animali, e forestali tipiche degli ecosistemi agro-forestali, anche attraverso interventi finalizzati a liberare il potenziale economico delle risorse genetiche nella catena del valore, il ripristino di condizioni di seminaturalità diffusa e la connettività ecologica nonché la diffusione di pratiche specifiche, ivi compreso il metodo di produzione biologico e di altri sistemi di certificazione del rispetto della biodiversità;
- n. 24 Diffusione di tecniche di coltivazione rispettose della risorsa suolo, in grado di attivare processi di immagazzinamento del carbonio nel profilo del terreno.

In dettaglio la Misura 11 soddisfa direttamente il fabbisogno n. 22 ed indirettamente i fabbisogni n. 18 e 24.

Nell'ambito dei suddetti fabbisogni definiti, l'applicazione dei metodi di agricoltura biologica, secondo l'art.3 del Reg. CE n.834/2007, persegue le seguenti finalità:

- 1. Instaurare un sistema di gestione sostenibile che:
- a) Rispetti i sistemi e i cicli naturali e mantenga o migliori lo stato del suolo, dell'acqua, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi;
- b) Contribuisca ad un elevato livello di biodiversità e promuova un uso responsabile dell'energia e delle risorse naturali quali acqua, suolo, sostanza organica e aria;
- c) Rispetti elevati standard di benessere degli animali e i loro specifici fabbisogni comportamentali;
- 2. Ottenere prodotti di alta qualità;
- 3. Produrre alimenti ed altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda, da parte dei consumatori, di beni derivanti da processi rispettosi dell'ambiente, della salute umana, della salute e del benessere della flora e della fauna.

Nell'ambito della misura 11, la sottomisura 11.1 intende favorire la conversione al metodo di produzione biologico delle superfici coltivate con il metodo di agricoltura convenzionale o integrata, mentre la sottomisura 11.2 sostiene la prosecuzione delle pratiche di agricoltura biologica sulle superfici già coltivate con tali metodi.

In funzione delle suddette finalità e delle baseline di riferimento, sono previsti premi di entità differente per le singole sottomisure, maggiori per la sottomisura 11.1 rispetto alla sottomisura 11.2.

In riferimento alle priorità e focus area, si delineano le seguenti corrispondenze:

Priorità Codice Focus Area		Focus	Contributo
e, II essi alla	4.b	Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi	Diretto (prevalente)
P4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli osistemi connes l'agricoltura e al silvicoltura	Salvaguardia, ripristino e miglioramento de biodiversità, anche nelle zone Natura 2000 soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli:	Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, anche nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.	Indiretto (secondario)
eco all'a	4.c	Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi	Indiretto (secondario)

#### 4. LOCALIZZAZIONE

Le sottomisure 11.1 e 11.2 sono applicabili sull'intero territorio regionale della Puglia.

#### 5. GESTIONE FINANZIARIA DELLA MISURA E DEI BANDI

Le risorse attribuite alla Misura 11 per l'intero periodo 2014-2020, sono riportate nel **Capitolo 10 Piano di Finanziamento** del PSR Puglia 2014-2020, par. 10.3. *Ripartizione per misura o per tipo di operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR*.

Per le operazioni in transizione dal PSR Puglia 2007-2013, quali l'Agricoltura Biologica, il **Capitolo 19 Disposizioni Transitorie** del PSR Puglia 2014-2020, paragrafi 19.1 e 19.2, riporta i fabbisogni finanziari indicativi per gli impegni assunti negli anni precedenti che comportano una transizione degli impegni e dei pagamenti fino al 2019.

Il quadro degli impegni finanziari per la misura 11 viene riepilogato nella seguente Tabella A.

Tabella A – Riepilogo dati Finanziari della Misura 11 PSR Puglia 2014-2020:

Misura - Tipo di operazione	Disponibilità totale	Di cui per trascinamenti
M 11 – Agricoltura Biologica	Totali 207.909,00 Meuro di cui 125,840 Meuro quota FEASR	Totali 90,909 Meuro di cui 55,000 Meuro quota FEASR

Sulla base dei dati sopra riportati, la previsione di approvazione dei bandi sulle Operazioni della Misura 11 "Agricoltura Biologica" viene riportata nella successiva Tabella B.

Tabella B – Previsione di attivazione bandi per le sottomisure e relativa dotazione finanziaria prevista

Sottomisura	2016 (Meuro)	2017 (Meuro)	2018 (Meuro)	2019 (Meuro)	2020 (Meuro)
11.1	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
11.2	35,60	35,60	35,60	35,60	35,60

Le seguenti disposizioni di carattere generale si applicano, ove pertinenti, alla gestione dei procedimenti relativi alle DdS e DdP per le sottomisure 11.1 e 11.2 riferite alle successive disposizioni di carattere specifico di cui agli Allegati B e C.

Tali disposizioni trovano fondamento nella Normativa Comunitaria e Nazionale, nonché nel PSR Puglia 2014-2020 e nelle disposizioni dell'OP Agea.

#### 6. NORME E PRINCIPI REGOLAMENTARI PER I PAGAMENTI A SUPERFICIE

Le norme ed i principi regolamentari per i pagamenti a superficie sono indicati nel capitolo 8 del PSR Puglia 2014-2020, par. 8.1 lettera d), che fanno riferimento all'art. 47 del Reg. (UE) n.1305/2013.

Tale articolo stabilisce che, il numero di ettari cui si applicano gli impegni previsti agli articoli 28, 29 e 34 può variare da un anno all'altro purché tale possibilità sia prevista dal PSR della singola regione e che non sia compromessa la finalità dell'impegno.

Nel caso specifico della Misura 11 del PSR Puglia 2014-2020 tale possibilità non è prevista dalla stessa scheda di Misura.

#### 7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO O DI PAGAMENTO

Le procedure di gestione delle DdS e DdP sono fissate dalla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente, con i propri atti amministrativi, e dall'OP AGEA con le relative circolari di campagna. Il tutto in attuazione della regolamentazione comunitaria vigente.

I soggetti che intendono presentare DdS e DdP, sono obbligati, preventivamente, alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale e compilare il piano di coltivazione sul portale SIAN per il tramite di soggetti abilitati e riconosciuti da AGEA.

In dettaglio l'articolo 9, paragrafo 3 del DM del 12/01/2015 N. 162 prevede che l'aggiornamento del <u>Piano di coltivazione aziendale</u> sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale.

Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015, che al paragrafo 2 definisce che, dalla campagna 2016, i dati dichiarabili nel piano di coltivazione sono i seguenti:

- Occupazione del suolo
- Destinazione
- Uso
- Qualità
- Varietà

# 7.1 Dichiarazione di mantenimento dell'impegno in assenza di domanda di pagamento

A partire dal 2016, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, secondo comma del Reg. UE n. 65/2011, per gli impegni pluriennali, è prevista la compilazione, da parte del beneficiario che non intende presentare domanda di pagamento, di una dichiarazione di mantenimento dell'impegno sebbene in assenza di domanda di pagamento.

#### 7.2 Presentazione domande

Per la casistica di adesione alla Misura 11 come Associazione di Agricoltori, la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale potrà riguardare unicamente dati di tipo anagrafico, finalizzati all'identificazione nel S.I.G.C. dell'Associazione di Agricoltori. In tal caso, infatti, l'erogazione degli aiuti a superficie è vincolata alla presentazione, da parte dei singoli agricoltori componenti l'Associazione ed aderenti all'Accordo Collettivo, di una domanda singola con l'indicazione delle superfici e delle colture oggetto di richiesta.

Le **domande di sostegno** e le **domande di pagamento** devono essere compilate, stampate e rilasciate in forma telematica utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA

sul portale SIAN, per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato, oppure, in alternativa, con l'assistenza di un libero professionista, accreditato dalla Regione e munito di opportuna delega (come da modello **allegato** 1) appositamente conferita dal richiedente gli aiuti.

In caso di prima attivazione, i liberi professionisti, preliminarmente al conferimento della suddetta delega, dovranno munirsi di idonee credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN, da richiedersi al Responsabile delle Utenze regionali per la fruizione dei servizi sul portale SIAN. (come da modello **allegato 1**)

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento, i soggetti accreditati devono fare riferimento al Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale www.sian.it.

Le domande di sostegno e di pagamento possono essere compilate, stampate e rilasciate sul portale SIAN a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURP.

In applicazione dell'art. 67, par. 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, per i tipi di operazione afferenti alle misure a superficie, le domande di sostegno e di pagamento devono essere presentate entro i termini fissati all'art. 13 par. 1 del Reg. (UE) n. 809/2014.

In base a tali disposizioni le domande di sostegno e di pagamento delle misure a superficie devono essere presentate entro il 15 maggio di ogni anno. Qualora il termine di presentazione di una domanda coincida con un giorno non lavorativo oppure un sabato, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2016 sono i seguenti:

- a) Domande iniziali: **16 maggio 2016**, ai sensi dell'art. 13 del reg. 809/2014, tenuto conto che il 15 Maggio 2016 cade di domenica;
- b) Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 31 maggio 2016;
- c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

I termini di presentazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) possono essere anticipati qualora disposizioni o bandi regionali prevedano termini di presentazione della domanda di aiuto antecedenti ai termini previsti dalla regolamentazione comunitaria.

# 7.3 Presentazione tardiva delle domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla programmazione 2007-2013

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 16 maggio. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

# Le domande pervenute oltre il 10 giugno 2016 sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (ÜE) 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine del **31 maggio 2016** comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **10 giugno 2016**. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **10 giugno 2016**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda, sono irricevibili.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande.

In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili. Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

In caso di domanda presentata in ritardo, i giorni di ritardo saranno applicati alla domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale).

Le <u>domande di pagamento</u> per la conferma degli impegni devono essere compilate, stampate e rilasciate in forma telematica utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN, per gli anni di impegno previsti dall'adesione alla sottomisura.

Ulteriori dettagli relativi alle domande di pagamento sono indicati nel successivo paragrafo 14.

# 7.4 Termini di presentazione per le Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale)

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

# 7.5 Termini di presentazione per le Comunicazioni di recesso dagli impegni ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) n. 1974/2006 (Clausola di revisione)

Il termine per la presentazione della Comunicazione di recesso dagli impegni ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 (Clausola di revisione) è fissato al **10 giugno 2016**.

# 7.6 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014

E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata. Occorre indicare il numero della domanda precedente, che si intende modificare e sostituire, nel campo "in sostituzione della domanda".

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riquardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
- · modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

# Le seguenti modifiche:

- · aggiunta di singole particelle catastali;
- modifiche di singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- modifiche riguardanti le destinazione d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale; sono variazioni che interessano la consistenza territoriale.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda di modifica valida o quella iniziale.

# 7.7 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale)

Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2013, permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione, per iscritto. Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda iniziale ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
- aggiornamento consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio;

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda di modifica valida o quella iniziale.

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate irregolarità nella DdS/DdP o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzati ritiri parziali.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande

di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

#### 7.8 Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro totale)

Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente, in qualsiasi momento per iscritto, tramite compilazione di un modello di comunicazione. Il ritiro della domanda e i documenti attestanti sono registrati dall'autorità competente.

E' possibile, a questo scopo, presentare una *Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg.* (UE) n. 809/2014 con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la domanda precedentemente presentata.

L'autorità competente esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

#### 7.9 Modifica ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 (errori palesi)

La modifica, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2013, permette di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario in caso di errori palesi.

L'autorità competente dell'istruttoria, in caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede, procede alle operazioni di correttiva tramite le funzionalità messe a disposizione sul portale SIAN.

E' possibile riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.

I cosiddetti errori palesi sono di norma riferiti a fattispecie che comportano un'ammissibilità della domanda diversa da quella effettivamente riconosciuta. Tuttavia, le casistiche di errori palesi, non prevedono le sequenti fattispecie:

- mancata dichiarazione in domanda di superfici condotte:
- dichiarazione di superfici che non sono più legittimamente condotte dal dichiarante;
- errata dichiarazione di requisiti che determinano l'ammissibilità ad un aiuto;
- dichiarazione di superfici nelle more di definire gli esiti di accertamenti riferiti ad annualità precedenti conclusisi con esito sfavorevole al dichiarante.

Per le aziende estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

# 7.10 Comunicazione di recesso dagli impegni ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 (Clausola di revisione)

Ài sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 e s.m.i., è prevista una clausola di revisione per gli impegni assunti conformemente agli articoli, 39, 40 e 47 del Reg. (CE) n. 1698/2005, se tali impegni si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione in corso, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo.

Vi è infatti la possibilità che il contenuto degli impegni possa variare, alla luce di modifiche del quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014-2020.

Il beneficiario ha la facoltà di non accettare tali variazioni attraverso un modulo di rinuncia che consente di terminare l'impegno senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Il beneficiario deve compilare l'apposito modello di rinuncia che farà decadere l'impegno assunto in precedenza senza obbligo di rimborso degli importi già percepiti nelle annualità precedenti.

La presentazione della domanda di pagamento esclude la possibilità di recesso dall'impegno ai sensi dell'art. 46 del Reg. CE 1974/2006.

#### 7.11 Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP

Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, viene introdotta la firma elettronica e pertanto il beneficiario che ha registrato la propria anagrafica sul portale Agea (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

#### 7.12 Posta Elettronica Certificata (PEC)

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

Con successivi interventi legislativi è stata stabilita l'obbligatorietà dell'utilizzo della PEC.

L'obbligo dell'utilizzo della PEC è previsto per i soggetti di seguito indicati:

Pubbliche Amministrazioni, società di capitali e di persone, professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici, cittadini privati.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni:
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la PEC, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante PEC sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge. La casella PEC è la seguente: protocollo@.pec.agea.gov.it.

L'azienda agricola che comunica il proprio indirizzo di PEC può ricevere comunicazioni dall'OP AGEA direttamente all'indirizzo di posta comunicato.

#### 8. CASISITICA DEGLI ERRORI PALESI

L'art. 4 del Reg. (UE) n.809/2014 precisa che le DdS e DdP possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo sulla base della documentazione a disposizione dell'istruttore. Al fine di garantire un'omogenea applicazione delle procedure di selezione e una uniforme gestione degli errori, al momento della presentazione della DdS/DdP non sono considerabili errori palesi:

- CUAA: errata o mancata indicazione;
- Partita IVA: errata o mancata indicazione;
- Firma del richiedente sul modulo della domanda: mancata apposizione al documento;
- Interventi componenti l'operazione: errata o mancata indicazione;
- Punteggi richiesti per l'operazione: errata o mancata indicazione.

Per "errata indicazione" si intende l'errata scelta:

- dell'intervento o dell'importo della spesa indicato per difetto dal soggetto richiedente nella domanda,
- del criterio di selezione o l'indicazione per difetto del punteggio.

#### 9. ENTITA' DEGLI AIUTI

L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento per unità di superficie in base al tipo di coltura e al tipo di beneficiario.

Sono ammesse a premio le seguenti colture con i relativi premi unitari:

	Premi Sotto	omisura 11.1	Premi Sottomisura 11.2		
Coltura	Beneficiario Singolo (euro/ha)	Beneficiario Associato (euro/ha)	Beneficiario Singolo (euro/ha)	Beneficiario Associato (euro/ha)	
Olivo da olio	447,60	482,60	377,00	380,40	
Vite da vino	900,00	900,00	852,30	855,70	
Vite da tavola	900,00	900,00	900,00	900,00	
Agrumi	900,00	900,00	900,00	900,00	
Ciliegio	900,00	900,00	900,00	900,00	
Altri Fruttiferi	900,00	900,00	900,00	900,00	
Cereali, Leguminose da granella e Foraggere	173,60	193,40	144,70	148,10	
Pomodoro	600,00	600,00	443,70	447,70	
Patata	378,00	409,50	293,70	297,10	
Altri Ortaggi	469,20	500,60	327,70	331,10	
Pascolo	20,40	22,10	18,00	19,50	

Ai fini delle domande di pagamento 2016 valide come conferma impegni derivanti dalla Misura 214 azione 1 del PSR Puglia 2007-2013, si applicano i premi previsti dalla sottomisura 11.2 per i Beneficiari singoli.

I premi sono determinati secondo quanto definito nell'Allegato 8 al PSR Puglia 2014-2020 "Metodologia di calcolo di costi aggiuntivi e mancato guadagno".

La superficie agricola in serra e serra tunnel sarà esclusa dal premio, pur essendo assoggettata agli impegni di conduzione con metodi di agricoltura biologica ed ai controlli svolti dagli OdC.

Il beneficiario può partecipare contemporaneamente ad entrambe le sottomisure 11.1. e 11.2 per particelle diverse, con la presentazione di una domanda per sottomisura di adesione, sulla base dei requisiti delle superfici aziendali.

Al fine di evitare il doppio finanziamento (no double funding), all'interno del suddetto allegato 8, viene eseguita una specifica valutazione per l'eventuale sovra compensazione per la stessa tipologia di impegni e/o obblighi.

Nell'ambito del regime dei Pagamenti Diretti erogati con la Domanda Unica, gli impegni relativi al **greening** prevedono:

- 1. l'adozione della **diversificazione colturale** per le superfici a seminativi superiori ai 10 ettari con colture appartenenti a generi botanici differenti;
- 2. il mantenimento dei prati e pascoli permanenti;
- 3. qualora la superficie a seminativi superi i 15 ettari si dovrà tenere anche **un'area di interesse ecologico** (**EFA**) di estensione pari al 5% della superficie stessa.

Il pagamento è subordinato al rispetto congiunto delle pratiche agricole sopra menzionate, tuttavia, nel caso di aziende biologiche i metodi di produzione adottati da tali aziende sono considerati ipso facto greening adempienti.

Nella metodologia di calcolo dei pagamenti a valere sulla Misura 11 del PSR (Allegato 8 PSR Puglia 2014-2020) non è stata presa in considerazione la componente **Avvicendamento** che, pertanto, non risulta remunerato.

Per quanto riguarda l'impegno <u>Diversificazione</u> della componente greening, non sussiste il rischio di doppio finanziamento con il premio erogato dalla Misura per l'agricoltura biologica.

Per quanto riguarda l'impegno della <u>componente EFA</u>, analogamente non si ravvisa il rischio di doppio finanziamento, in quanto le superfici eventualmente utilizzate per soddisfare gli obblighi previsti dalle Aree di interesse ecologico ai sensi del Reg. (UE) 1307/2013, non beneficiano del premio erogato dalla Misura 11 per l'agricoltura biologica.

Per quanto riguarda la sovrapposizione con i premi accoppiati previsti dall'art. 52 del Reg. (UE) 1307/13 si è invece rilevata una possibile sovra compensazione per i beneficiari dell'azione di "vendemmia verde" in funzione dei minori costi che l'agricoltore deve sostenere dopo l'intervento

di eliminazione del prodotto verde. Di conseguenza qualora l'agricoltore aderisca alla "vendemmia verde" non potrà beneficiare del premio previsto dalla Misura 11 per la coltura "Vite da vino", dovendo comunque condurre le stesse superfici con metodi di agricoltura biologica.

#### 10. COMPATIBILITÀ TRA MISURE E TIPO DI OPERAZIONE

La combinazione tra le Misure e Tipo di Operazione nell'ambito delle Misure 10 e 11 è riportata nell'allegato 9 del PSR Puglia 2014-2020.

Nella seguente tabella sono riportate le sovrapposizioni consentite sulle medesime superfici tra i tipi di operazione delle Misure 10 e 11, ai sensi dell'art.11 del Reg. UE n.808/2014.

Possibilità sovrapposizione a livello di singola superficie	Misura 10.1 Operazione 1 Produzione Integrata	Misura 10.1 Operazione 2 Incremento sostanza organica e difesa dei suoli	Misura 10.1 Operazione 3 Agricoltura Conservativa	Misura 10.1 Operazione 4 Tutela biodiversità vegetale	Misura 10,1 Operazione 5 Tutela biodiversità zootecnica	Misura 10.1 Operazione 6 Conversione seminativi in prati, prati- pascoli, pascoli	Misura 10.2 Operazione 1 Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura SI	Misura 11.1 Misura 11.2 Agricoltura Biologica
Operazione 1 Produzione Integrata		NO	NO			NO		
Misura 10.1 Operazione 2 Incremento sostanza organica e difesa dei suoli	NO		NO	SI	SI	NO	SI	NO
Misura 10,1 Operazione 3 Agricoltura Conservativa	NO	NO		SI	SI	NO	SI	NO
Misura 10,1 Operazione 4 Tutela biodiversità vegetale	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
Misura 10,1 Operazione 5 Tutela biodiversità zootecnica	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
Misura 10.1 Operazione 6 Conversione seminativi in prati, prati- pascoli, pascoli	NO	NO	NO	SI	SI		SI	NO
Misura 10.2 Operazione 1 Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI
Misura 11,1 Misura 11,2 Agricoltura Biologica	NO	NO	NO	SI	SI	NO	SI	

#### 11. MODIFICA DEGLI IMPEGNI

La scheda della Misura 11 del PSR 2014-2020 non prevede la possibilità di variazione degli ettari ammissibili prevista dall'articolo 47 del Reg. (UE) 1305/2013, nè la modifica sostanziale degli impegni assunti con la DdS, pena l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle Schede di Riduzione ed Esclusione della Misura.

#### 12. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013, se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 si intende per «cessione di un'azienda»: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate, identificando il «cedente», come il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario e il «cessionario», il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

La possibilità di variazione del soggetto beneficiario in relazione ad una DdS si differenzia in base al momento in cui si verifica la fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, nell'arco del procedimento.

- A) Dalla data ultima per la presentazione della DdS e fino alla chiusura del termine per il provvedimento di concessione dell'aiuto: non è ammesso il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda. Ciò comporta la decadenza della DdS presentata dal cedente.
- B) Durante il periodo di esecuzione dell'impegno (dopo la concessione dell'aiuto): al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) il quale può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo.

Il subentro può avvenire nel caso in cui:

- Il cessionario comunichi entro 30 giorni dall'avvenuta cessione e sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda;
- L'ufficio istruttore abbia verificato, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità. Nel caso l'ufficio accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica, al nuovo beneficiario. Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica per iscritto al cessionario la non ammissibilità della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso.

Al par. 3 del medesimo art. 47 è definito che qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere agli impegni assunti, in quanto, la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

In tali casi il beneficiario è tenuto ad informare la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente, entro 30 giorni dal verificarsi dei suddetti eventi.

Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e di circostanze eccezionali (art. 2 Reg. (UE) n. 1306/2013).

# 13. CASISTICA DI FORZA MAGGIORE E DI CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Ai sensi dell'art. 2 Reg. (UE) n. 1306/2013, ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a. il decesso del beneficiario;
- b. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c. una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e. un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario:

f. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

#### 14. DOMANDE DI CONFERMA/PAGAMENTO DELLE ANNUALITÀ SUCCESSIVE

Relativamente ai successivi anni di impegno, ciascun beneficiario ammesso agli aiuti delle sottomisure 11.1 e 11.2 dovrà presentare la Domanda di Pagamento /Conferma delle annualità successive per la sottomisura di pertinenza.

I termini e le modalità procedurali, per la presentazione delle successive DdP/Conferma sono stabilite con apposito provvedimento della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente da pubblicarsi sul B.U.R.P., oltre che con le specifiche circolari di campagna emesse dall'OP AGEA.

La mancata presentazione della Domanda di Pagamento /Conferma determina la non erogabilità del sostegno per l'annualità di riferimento.

La mancata presentazione della Domanda di Pagamento /Conferma determina altresì che, in tutti i casi, le aziende saranno oggetto di specifici controlli, finalizzati alla verifica da parte della Regione Puglia della continuità dell'impegno (che resta in vigore fino alla sua scadenza naturale) i cui esiti possono determinare:

- in caso di accertamento della continuità dell'impegno, la permanenza degli obblighi all'applicazione degli impegni: la domanda di sostegno manterrà validità ai fini della presentazione e concessione delle ulteriori domande di pagamento nelle restanti annualità di impegno;
- in caso di accertamento del mancato rispetto della continuità di impegno: l'applicazione di sanzioni/riduzioni/recuperi di aiuti già erogati previsti dalle regolamentazioni comunitarie, nazionali e regionali.

A partire dal 2016, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, secondo comma del Reg. UE 65/2011, per gli impegni pluriennali, è prevista la compilazione, da parte del beneficiario che non intende presentare domanda di pagamento, di una dichiarazione di mantenimento dell'impegno sebbene in assenza di domanda di pagamento.

In caso di mancata presentazione delle domande di pagamento/conferma per due anni nell'arco del periodo di impegno residuo, verrà applicata la decadenza identificando la violazione come intenzionale ai sensi dell'art.17 D.M. n.180/2015.

Alla casistica della mancata presentazione delle Domande di Pagamento/Conferma, si applicano le eccezioni dovute ad eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, come precisato nel precedente paragrafo 13.

#### 15. RICORSI

Avverso i provvedimenti amministrativi emessi nel corso del procedimento potrà essere inoltrato **ricorso gerarchico** al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'ambiente - Lungomare Nazario Sauro 45/47, 70121 Bari - Pec: <u>direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it</u> - entro e non oltre giorni 30 dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori.

Qualora entro novanta giorni dalla data di scadenza di presentazione del ricorso non dovesse essere comunicato l'accoglimento, il ricorso presentato dovrà intendersi respinto, restando così confermato quanto stabilito nel provvedimento oggetto di ricorso.

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'Organismo Pagatore (AGEA) e dalla Regione Puglia possono essere presentati ricorsi con le modalità e con i tempi precisati dalla normativa vigente:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria regionale definitiva nel BURP;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria regionale definitiva nel BURP.

#### 16. CONTROLLI, SANZIONI E REVOCHE DEGLI AIUTI

Per tutte le misure dello sviluppo rurale, la normativa comunitaria prevede un impianto di sanzioni e riduzioni e le regole per la loro applicazione. Per quanto riguarda le riduzioni, il corpus normativo è stato declinato a livello nazionale dal Decreto del Mipaaf n. 180/2015 e ss.mm.ii., ed è reso applicativo a livello regionale con le apposite Schede di Riduzione ed Esclusione approvate con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR), rispetto ai tipi di intervento previsti nel PSR, che valuta le inadempienze rispetto alla gravità, all'entità alla durata e alla ripetizione in base all'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014.

I controlli tecnici e amministrativi e le eventuali sanzioni sono disciplinati dai Regg. (UE) n.1306/2013, n.640/2014, n.809/2014 e dal **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del n. 180 del 23/01/2015,** che stabiliscono modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e per gli impegni correlati.

Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno applicate le riduzioni, le esclusioni e/o la decadenza secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Le modalità e l'entità di applicazione delle riduzioni e delle sanzioni sono disciplinate dagli artt. 5 e 6 del Reg. (UE) n.809/2014.

Nei casi di sanzioni, riduzioni, esclusioni e decadenze con l'eventuale recupero delle somme già erogate, la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente, con proprio atto, procede ad adottare, nei confronti del Beneficiario, quanto previsto dall'art.7 del Reg. (UE) n.809/2014:

- **1.** In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 2.
- 2. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti. Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell'indebito.
- **3.** L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o di un'altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario.

Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi fattuali rilevanti per il calcolo del pagamento, il primo comma si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro 12 mesi dalla data del pagamento.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 9 del Decreto Mipaaf n.180 del 23/01/2015, ai sensi dell'art. 97, paragrafo 3, del Reg. (UE) n.1306/2013, le riduzioni ed esclusioni non si applicano quando l'importo complessivo delle stesse è pari o inferiore a 100 euro per beneficiario e per anno civile.

# 17. CONDIZIONALITÀ E BASELINE

Il rispetto delle norme di condizionalità e baseline è fissato nel capitolo 8 del PSR Puglia 2014-2020, par. 8.1 lettera c).

Le norme relative all'applicazione della condizionalità sono contenute nel Reg. (UE) n. 1306/2013, titolo VI artt. 91-101.

La condizionalità è recepita in Italia attraverso specifici Decreti Ministeriali e di attuazione nelle Regioni mediante delibere regionali per rendere coerente l'applicazione della condizionalità con l'evoluzione normativa di riferimento.

Il Decreto Mipaaf 23/01/2015, n.180 ha emanato le disposizioni applicative in materia di condizionalità al fine di dare attuazione al Reg. (UE) n. 1306/2013.

Gli impegni e le sanzioni di cui al capo II del DM 180/2015 si applicano ai beneficiari dei pagamenti diretti, ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi degli artt. 46 e 47 del Reg. (UE) n. 1308/2013

(misure di ristrutturazione e riconversione dei vigneti e vendemmia verde) e ai beneficiari delle seguenti Misure dello Sviluppo Rurale: forestazione e imboschimento, allestimento di sistemi agroforestali, pagamenti agro-climatico-ambientali (ad eccezione del sostegno per la conservazione delle risorse genetiche), agricoltura biologica, Indennità Natura 2000, indennità connesse alla Direttiva Quadro sulle Acque, indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici, benessere degli animali, servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta.

In applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 le regole di condizionalità per il 2016 contengono i criteri di gestione obbligatori e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui agli artt. 93-94 dell'Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Con il Reg. (UE) n. 1306/2013 è stata introdotta una sostanziale riorganizzazione e razionalizzazione della disciplina della condizionalità che ha riclassificato i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) per settori e temi, così come stabilito con DM n. 180 del 23/01/2015 e s.m.i... I requisiti sono suddivisi in settori tematici, riconducibili agli obiettivi che si intendono perseguire con la PAC: ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni del terreno, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, benessere degli animali.

La Regione Puglia ha recepito il DM n.180/2015 con DGR n. 911 del 6 maggio 2015 e DGR n. 1149 del 26 maggio 2015 dove sono stati definiti i CGO e le BCAA applicate a livello regionale.

I beneficiari del sostegno all'Agricoltura Biologica previsto dalla Misura 11, oltre agli impegni pertinenti di sottomisura, indicati nei successivi Allegati B e C, devono rispettare gli obblighi di condizionalità, le condizioni di base (baseline) e possono essere compensati solo per esigenze di coltivazione e gestione che vanno oltre tali condizioni.

Le condizioni di base sono realizzate quando si applicano:

- Le regole della condizionalità comprendente i CGO e le norme relative alle BCAA, ai sensi del Titolo IV, Capo I del Regolamento UE n.1306/2013;
- I criteri pertinenti e le attività minime come stabilito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Regolamento UE n.1307/2013;
- Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari (Direttiva CE n.128/2009);
- Pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale (D.Lgs. n.150/2012 e n.22/2013).

II DM n. 180 del 23/01/2015 stabilisce i requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari applicabili ai beneficiari delle misure di cui agli artt. 28 e 29 del Reg. (UE) 1305/2013.

Oltre ai suddetti requisiti di baseline, per la definizione degli impegni delle misure agroclimatiche e ambientali si è tenuto conto anche della cosiddetta "componente di inverdimento" del pagamento diretto o greening. Questa componente, che sarà percepita da tutti gli agricoltori che ricevono il pagamento diretto di base, prevede che gli agricoltori introducano nella propria azienda le seguenti misure: diversificazione dei seminativi, prati permanenti e aree di interesse ecologico.

Nel calcolare l'importo del premio spettante, come da allegato 8 del P.S.R. PUGLIA 2014-2020, tale componente è tenuta in considerazione per evitare doppi pagamenti secondo le indicazioni relative al non-double funding, come precisato al precedente paragrafo 9.

# 18. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)

L'art. 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.

Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo erogato.

I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.

Ai fini degli adempimenti regolamentari l'Autorità di Gestione e l'OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore.

In aggiunta sono previsti Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all'attivazione del bando di misura sono state espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste dall'art.62 del Reg. 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.

#### 19. CONTROLLI IN LOCO

L'OP AGEA stabilisce sulla base di quanto indicato negli artt. 32 e 33 del Reg. (UE) n. 809/2014 la selezione di un campione non inferiore al 5% delle domande ammissibili, secondo i criteri di rischio definiti all'art. 34 del Reg. (UE) 809/2014.

L'esecuzione dei controlli amministrativi viene effettuata sul 100% delle domande prima della fase di estrazione del campione.

La procedura informatica di selezione delle aziende da controllare è realizzata per estrarre il campione in modo incrementale, vale a dire che individua il 5% sulla base del numero di domande presenti nel sistema alla data di estrazione e secondo i criteri di selezione generali e specifici disponibili a sistema.

L'art. 35 del Reg. (UE) 809/2014 prevede: "Se i controlli in loco evidenziano inadempienze significative nell'ambito di un particolare regime di aiuto o di una particolare misura di sostegno in una regione o parte di essa, l'autorità competente aumenta in misura appropriata la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco nell'anno successivo."

L'OP AGEA effettua l'analisi delle irregolarità riscontrate a seguito dei controlli in loco e, qualora necessario, procede ad effettuare controlli in loco supplementari per l'anno in corso e ad aumentare la quota percentuale delle domande da sottoporre a controllo in loco nella campagna successiva.

#### 20. CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura sono considerate come un unico gruppo di coltura.

Ai sensi dell'art 18, par. 5 del Reg. (UE) n. 640/2014, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di pagamento, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata.

Qualora la superficie dichiarata nella domanda di pagamento sia superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture.

Tuttavia, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata sulla domanda di pagamento per una misura non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata (art. 18 par. 6 Reg. (UE) 640/2014). Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture.

La suindicata tolleranza non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

Di seguito si riepiloga quanto previsto dall'art. 19 del Reg.UE 640/2014 "Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione".

	RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER GRUPPO COLTURA (stessa aliquota di aiuto)					
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO				
In tolleranza	[0%-3%] e al massimo 2 ha	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata (art. 19 par. 1 Reg. (UE) n. 640/2014)				
In tolleranza	[0% - 3%] e > 2 ha oppure (3%- 20%]	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno due volte la differenza constatata (art.19 par. 1 Reg. (UE) 640/2014)				
Fuori tolleranza	Oltre 20%	Non è pagato alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi (articolo 19 par. 1 Reg. (UE) 640/2014))				
Fuori tolleranza	Oltre 50%	Esclusione dal pagamento dell'aiuto ancora una volta per un importo che può ammontare fino alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata (art. 19 par. 2, del Reg. (UE) 640/2014).  Se l'importo calcolato in ottemperanza paragrafi 1 e 2 art. 19 del Reg. 640/2014 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all'art. 57, par. 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato. (art. 19 comma 3 del Reg. 640/2014)				

Ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene ridotto o rifiutato.

Le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni imputabili al mancato rispetto degli impegni sono stabilite dal Decreto MIPAAF n. 180 del 23 gennaio 2015, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale."

# 21. PROCEDURE DI RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE

L'OP Agea, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari, secondo quanto precisato al precedente paragrafo 16.

AGEA ha definito con apposita Circolare la procedura di registrazione dei debiti (PRD) per l'acquisizione sul portale SIAN dei verbali di contestazione e dei provvedimenti amministrativi per il recupero dei crediti. Tale procedura, che rientra nelle attività relative alla fase "istruttoria" di competenza delle Regioni, in quanto delegate dall'Organismo Pagatore, consente di regolare il flusso delle informazioni relative alle posizioni debitorie connesse al recupero di indebite percezioni di aiuti già erogati a vario titolo (anticipo, saldo, ecc.). In tal modo, si garantisce la corretta contabilizzazione ai Servizi della Commissione dei recuperi effettuati.

#### 22. DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non stabilito nel presente bando si rimanda al PSR Puglia 2014-2020 e, nello specifico, a quanto previsto nella scheda della Misura 11 e dalla normativa vigente attinente le tipologie di intervento sovvenzionabili ai sensi del presente bando.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Determinazione n.72 del 18/11/2010 dell'OP AGEA, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 4/12/2008, ai beneficiari viene proposta la "clausola compromissoria" riportante il seguente contenuto: "Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27/02/2007 e successive modifiche ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di accettare".

Tale clausola, secondo le diposizioni dell'OP AGEA, sarà comunque riportata in calce alle domande di aiuto/pagamento, nonché in tutti gli atti amministrativi che a qualunque titolo attivino un procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari e la sua accettazione è comunque facoltativa.

In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i beneficiari della misura 11 sono inoltre tenuti a:

- Non percepire altre agevolazioni finanziarie per gli stessi interventi oggetto di premio con la misura 11;
- Collaborare con le competenti autorità per l'espletamento delle attività di istruttoria, controllo e monitoraggio delle DdS e DdP;
- Non produrre false dichiarazioni;
- Dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal bando;
- Garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, sicurezza e regolarità dei lavoratori (ai sensi della Legge Regionale n. 28/2006 saranno trasmessi ai competenti organismi di controllo gli elenchi delle aziende ammesse agli aiuti) dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

#### 23. RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Informazioni potranno essere acquisite collegandosi sul sito web www.svilupporurale.regione.puglia.it, o contattando:

- II Dott. Roberto Zecca: tel. 080 / 5405316 e-mail: r.zecca@regione.puglia.it

- I Referenti provinciali:

	Referente	e-mail	telefono
UPA Bari	Dott.ssa Buttiglione Elena	e.buttiglione@regione.puglia.it	080-5405101
UPA Brindisi	Per. Agr. Vinci Mario	m.vinci@regione.puglia.it	0831-544348
UPA Foggia	Dott. Luciano Ciciretti I.ciciretti@regione.puglia.it		0881-706517
UPA Lecce	Per. Agr. Delle Donne Angelo	a.delledonne@regione.puglia.it	0832-373441
UPA Taranto	Dott. Dimitri Pasquale	p.dimitri@regione.puglia.it	099-7307529

- <u>Il Responsabile delle Utenze regionali per la fruizione dei servizi sul portale SIAN</u>

  Sig. Nicola CAVA: Tel 080/5405148, fax 080/5409509, e-mail n.cava@regione.puglia.it
- L'Osservatorio regionale sull'agricoltura biologica: Tel. 080/5405317 e-mail: osservatorio.bio@regione.puglia.it; www.biologicopuglia.it.

#### 24. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

# 25. ALLEGATO 1

REGIONE PUGLIA DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA DELL'AMBIENTE RESPONSABILE UTENZE SIAN LUNGOMARE NAZARIO SAURO 45/47 70121 BARI

Oggetto: PSR PUGLIA 2014-2020 – BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO MISURA 11 - BANDO 2016 - RICHIESTA CREDENZIALI DI ACCESSO AL PORTALE SIAN (PRIMO ACCESSO).

II/La sottoscritto/a		
		, residente in
via		n° CAP
TEL	FAX	Email:
		CHIEDE
☐ CREDENZIA	LI (1) all'accesso al	portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio
delle domande, in	viando la presente a	I seguente indirizzo mail: n.cava@regione.puglia.it
•	•	ilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l'Amministrazione da lso non conforme dei dati a cui ha accesso.
	, lì	
Allega alla presente foto	ocopia di un documento d	riconoscimento valido e del codice fiscale;
(1) La richiesta delle all'accesso al portale	e credenziali deve es e SIAN.	sere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza
		Timbro e firma
		REGIONE PUGLIA DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,

SVILUPPO RURALE E TUTELA
DELL'AMBIENTE
UFFICIO PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
E p.c. RESPONSABILE UTENZE SIAN ( <sup>2</sup> ) LUNGOMARE NAZARIO SAURO 45/47 70121 BARI

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ACCESSO – CONSULTAZIONE FASCI AZIENDALI					
	Compilazione-Stampa e Rilascio Domar	nde PSR 2014-2020 Regione Puglia			
	MISURA 11 – Sottomisure 11.1-11.2				
II sottoscritto					
	il	, residente in			
		n° CAPCF:			
Iscritto al N°	dell'Albo dei	della Provincia di			
TEL	FAX	Email:			
l'importazione All'uopo, fa e dati del fas	e dei dati ai fini della compilazione, stamp dichiarazione di responsabilità sulle fu	aziendale, delle Ditte di seguito indicate, pe a e rilascio delle domande sul Portale SIAN inzioni svolte sul portale e nell'accesso a inistrazione da qualsiasi responsabilita			
	, N				
		Timbro e firma			
<ul> <li>Mandato</li> </ul>	Ditte – CUAA /Delega n° Ditte o informatico Elenco Ditte e rispettivo	CUAA			

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Da inviare al Responsabile delle Utenze Regionali unicamente in caso di primo accesso

		DEL	EGA	
Il sottoscritto				
Nato a	il		_ residente in	
Via			n°	CAP
CUAA:				
		DELI		
II Dott.Agr. /For/				
Nato a	il		, residente in	
				Prov
sul portale SIAN documentazione d	della domanda cartacea nei termin DICH COMUNICATO AL	per la camp i previsti dalli HIARA (in cas CAA/TECNIC	lale per la <u>Compil</u> pagna 2016, none a Regione Puglia; so di variazione) CO PRECEDENTE	azione – <u>Rilascio - Stampa</u> - ché alla presentazione della <u>MENTE AUTORIZZATO, LA</u> a dichiarazione allegata)
trasmissione degl	mente di dare il co	nsenso al tra er lo svolgime	nto delle relative fi	i dati personali ed alla nalità istituzionali e per attività
		, lì		Firma

# Allegati:

- Documento di riconoscimento
   Eventuale revoca dal precedente tecnico o CAA

# Elenco Ditte – Aderenti al PSR 2014-2020 della Regione Puglia Misura 11 – Sottomisure (SM) 11.1 - 11.2 - Campagna 2016

N°	Intestazione Ditta	CUAA	P. IVA	SM 11.1	SM 11.2
1				□ DdS	DdS DdP
2				☐ DdS	DdS DdP
3				☐ DdS	DdS DdP
4				□ DdS	DdS DdP
5				□ DdS	DdS DdP
6				□ DdS	DdS DdP
7				□ DdS	DdS DdP
8				□ DdS	DdS DdP
9				□ DdS	DdS DdP
10				□ DdS	DdS DdP
11				□ DdS	DdS DdP
12				□ DdS	DdS DdP
13				□ DdS	DdS DdP
14				□ DdS	DdS DdP
15				□ DdS	DdS DdP
16				□ DdS	DdS DdP
17				□ DdS	DdS DdP
18				□ DdS	DdS DdP
19				□ DdS	DdS DdP
20				□ DdS	DdS DdP

imbro	e firma	a del l	ecnico	Incaricato	)







# **ALLEGATO B**

alla D.A.G. n. 50 del 01/04/2016

# Misura 11 agricoltura biologica del P.S.R. Puglia 2014-2020 Sottomisura 11.2 – Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di agricoltura biologica

# Disposizioni specifiche per gli impegni in trascinamento provenienti dalla misura 214 azione 1 Agricoltura Biologica del P.S.R. PUGLIA 2007-2013

# **INDICE**

1.	SOGGETTI BENEFICIARI	2
2.	REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO	2
3.	DOMANDE DI PAGAMENTO/CONFERMA IMPEGNI IN TRANSIZIONE	3
4.	IMPEGNI CONNESSI ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO/CONFERMA IMPEGNI	4
5.	PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	4
	APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI REVISIONE AI SENSI DELL'ART. 46 DEL G. CE 1974/2006	
	SUBENTRO NEGLI IMPEGNI E NELLA CONDUZIONE DERIVANTI DALLE MANDE DI AIUTO MISURA 214 AZIONE 1 PSR PUGLIA 2007-2013	6

1

# 1. SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti Beneficiari previsti dalla Misura 11 Agricoltura Biologica del PSR Puglia 2014-2020 sono:

- Agricoltori attivi in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del Reg. UE n. 1307/2013, come disciplinato dall'art.3 del DM n.6513 del 18/11/2014 e, ai sensi dell'art.1 comma 4 del DM n.1420 del 26/02/2015, verificati e validati dall'Organismo di Coordinamento Agea;
- Associazioni di agricoltori attivi.

Sono di seguito elencate le forme giuridiche ammissibili in riferimento alla tipologia di beneficiario riconosciute dall'art.29 del Reg. UE n.1305:

Tipo Beneficiario	Forma Giuridica	
Agricoltori attivi	Imprenditore individuale agricolo (ditta individuale) Società di fatto o irregolare, comunione ereditaria Società di Persone Società di Capitali	
Associazione di Agricoltori:	<ol> <li>Organizzazioni di Produttori e le loro Associazioni, riconosciute ai sensi della normativa vigente;</li> <li>Gruppi definiti all'art. 3, c. 2, del Reg. (UE) n.1151/2012, compresi i Consorzi di Tutela delle DOP, IGP o STG riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 53 della Legge 128/1998 come sostituito dall'art. 14 della Legge 526/1999 ove pertinente;</li> <li>Gruppi di produttori indicati all'art. 95 del Reg. (UE) n.1308/2013, compresi i consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 17 del DLgs 61/2010 ove pertinente;</li> <li>Cooperative agricole di conduzione e cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e loro Consorzi;</li> <li>Reti di imprese gruppi o organismi costituite in ATI od ATS o forme associate dotate di personalità giuridica.</li> </ol>	

Ai fini delle **Domande di Conferma per l'annualità 2016 della sottomisura 11.2 del PSR Puglia 2014-2020**, i Beneficiari della stessa sottomisura 11.2 sono tutti i soggetti ammessi agli aiuti della Misura 214 Azione 1 del PSR Puglia 2007-2013 con impegni in corso, derivanti dalla presentazione di una Domanda di Aiuto con i precedenti bandi (2012 e 2015) della stessa Misura 214 azione 1.

Tali soggetti dovranno possedere i suddetti requisiti soggettivi relativi alla tipologia di beneficiario *Agricoltori Attivi*.

Tali beneficiari, in caso di mancato possesso dei suddetti requisiti, potranno invocare la *clausola di revisione* prevista dall'art. 48 del Reg. (UE) n.1305/2013, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 6.

#### 2. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

I beneficiari devono possedere, alla data del 16 maggio 2016, e mantenere per l'intero periodo di impegno, i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) Iscrizione Anagrafe Aziende Agricole, tramite costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale come previsto dal DM n.162 del 12/01/2015;
- b) S.A.U. minima di 1 ettaro accorpato;
- c) Legittima conduzione delle superfici oggetto del premio secondo quanto previsto dalla circolare Agea n.120 del 01/03/2016;
- d) Per le forme di conduzione non in proprietà, il titolo di conduzione dovrà avere una validità almeno pari alla durata dell'impegno relativo alla DdP/Conferma annuale, ossia dal 16/05/2016 al 15 Maggio 2017, con l'obbligo di presentazione delle successive DdP/Conferme annuali, come precisato ai successivi paragrafi 3 e 4;

- e) Iscrizione al Registro Imprese della CCIAA, come Impresa Attiva;
- f) Assoggettamento ai metodi di agricoltura biologica dell'intera superficie aziendale con apposita Notifica di Produzione Biologica all'OdC ed alla Regione Puglia rilasciata sul portale www.biologicopuglia.it alla sezione "notifiche on line";
- g) Le particelle dichiarate in domanda devono risultare in mantenimento, ossia derivanti da impegni assunti con domanda di aiuto della misura 214 Azione 1 Agricoltura Biologica del PSR 2007/2013;
- h) Le superfici aziendali investite a serre e serre-tunnel dovranno essere indicate in Notifica di Produzione Biologica e condotte con metodi di Agricoltura Biologica, ma non potranno beneficiare dei premi corrispondenti alle colture praticate;
- i) Le superfici dichiarate in domanda devono essere mantenute in uno stato idoneo e soggette allo svolgimento di un'attività minima, come previsto dalla Circolare Agea n. 425 del 29/09/2015 e s.m.i.:
- j) Le superfici dichiarate in domanda devono rispettare i criteri di compatibilità e demarcazione con altri regimi di sostegno come specificato nell'Allegato A delle disposizioni di carattere generale "Disposizioni di carattere generale per le misure a superficie – sottomisure 11.1. e 11.2".

In merito al termine "accorpato" di cui al requisito del precedente punto b), trattandosi di un refuso della scheda della misura 11, sarà oggetto di eliminazione con la prima procedura di modifica del PSR Puglia 2014-2020.

Relativamente ai requisiti di cui ai punti e) ed f) è consentito il loro possesso entro i termini del rilascio della domanda.

# 3. DOMANDE DI PAGAMENTO/CONFERMA IMPEGNI IN TRANSIZIONE

Sono tenuti alla presentazione dell'annuale "Domanda di Pagamento", cosiddetta di "Conferma" per l'annualità 2016, della Sottomisura 11.2, i beneficiari della Misura 214 Azione 1 Agricoltura Biologica che non hanno ancora concluso il periodo di impegno.

Per la compilazione, stampa, rilascio delle domande di pagamento e per gli adempimenti conseguenti si rinvia a quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale dell'Allegato A, "Disposizioni di carattere generale per le misure a superficie – sottomisure 11.1. e 11.2", in particolare al paragrafo 7 - Presentazione delle domande di sostegno o di pagamento.

La mancata presentazione della domanda di pagamento determina la non erogabilità del sostegno per l'annualità di riferimento.

La mancata presentazione della domanda di pagamento determina altresì che, in tutti i casi, le aziende saranno oggetto di specifici controlli, finalizzati alla verifica da parte della Regione Puglia della continuità dell'impegno (che resta in vigore fino alla sua scadenza naturale) i cui esiti possono determinare:

- in caso di accertamento della continuità dell'impegno, la permanenza degli obblighi all'applicazione degli impegni; la domanda di aiuto Misura 214 azione 1 manterrà validità ai fini della presentazione e concessione delle ulteriori domande di pagamento nelle restanti annualità di impegno,
- in caso di accertamento del mancato rispetto della continuità di impegno l'applicazione di sanzioni/riduzioni/recuperi di aiuti già erogati previsti dalle regolamentazioni comunitarie, nazionali e regionali.

In caso di mancata presentazione delle domande di pagamento/conferma per due anni nell'arco del periodo di impegno residuo, verrà applicata la decadenza identificando la violazione come intenzionale ai sensi dell'art.17 D.M. n.180/2015.

Alla casistica della mancata presentazione delle Domande di Pagamento/Conferma, si applicano le eccezioni ad eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, come precisato al paragrafo 13 dell'Allegato A "Disposizioni di carattere generale per le misure a superficie – sottomisure 11.1. e 11.2"

#### 4. IMPEGNI CONNESSI ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO/CONFERMA IMPEGNI

Con l'adesione alla sottomisura 11.2 vengono assunti i seguenti impegni:

- a) Mantenimento di tutti i requisiti di ammissibilità della DdP di cui al precedente paragrafo 2;
- b) Obbligo di presentazione delle successive domande annuali di pagamento per la conferma degli impegni in corso;
- c) Mantenimento per il periodo di impegno residuo delle superfici (particelle) dichiarate in DdS e assoggettate al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica, con tolleranza massima fino al 20% della superficie assoggettata agli impegni con la domanda di aiuto Misura 214 Azione 1. In ogni caso l'eventuale sottrazione di superfici agli impegni dopo l'esecuzione di pagamenti relativi alla stessa superficie determina la restituzione degli importi già percepiti.
- d) Osservanza delle norme di produzione biologica previste dai Reg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, secondo le procedure di controllo e certificazione svolte dagli OdC ed i relativi adempimenti documentali e di tecniche di produzione vegetale. Tale obbligo alla conduzione con metodo biologico è esteso anche alle superfici ampliate nel corso del periodo di impegno.
- e) Nel caso di cambio di conduzione di parte o dell'intera azienda ammessa agli aiuti ed aderente agli impegni, è consentito il cambio del beneficiario ed il nuovo conduttore deve subentrare agli obblighi ed agli impegni del beneficiario iniziale. Il tutto nel rispetto di quanto precisato nel paragrafo 12 dell'Allegato A "Disposizioni di carattere generale per le misure a superficie sottomisure 11.1. e 11.2".
- f) Inoltre, i beneficiari degli aiuti previsti dalla Misura 11, come previsto dall'art.6 del D.Lgs. n.150/2012 (Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari), dovranno avvalersi della consulenza di un professionista in possesso del certificato di abilitazione alla consulenza (rif. A.1.3 del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari).

I suddetti impegni pertinenti per la sottomisura 11.2, saranno oggetto di controllo, nell'ambito dei controlli amministrativi e dei controlli in loco svolti in conformità a quanto previsto dal Reg. UE n.809/2014, e saranno applicate le sanzioni definite in termini di riduzione graduale, esclusione o decadenza ai sensi dello stesso regolamento e del DM n.180/2015.

Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze viene definito con apposito provvedimento adottato con Delibera di Giunta Regionale, le cosiddette Schede di Riduzione ed Esclusione.

# 5. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

La gestione delle DdP si articola nelle fasi di seguito elencate, che seguono le operazioni preventive di costituzione e/o aggiornamento del Fascicolo Aziendale, secondo i dettagli riportati nel paragrafo 7 dell'Allegato A "Disposizioni di carattere generale per le misure a superficie – sottomisure 11.1. e 11.2":

## 5.1 Presentazione della Notifica on-line.

La presentazione dell'eventuale prima notifica o notifica di variazione, in caso di cambio della titolarità o della consistenza aziendale, rappresenta un prerequisito per l'adesione alla sottomisura 11.2.

Eventuali notifiche di variazione devono essere compilate e rilasciate sul portale regionale www.biologicopuglia.it alla sezione "Notifiche on line" entro e non oltre il 16 maggio 2016 e dovranno riportare l'intera S.A.U. aziendale assoggettata a regime di agricoltura biologica.

Le modalità procedurali specifiche per l'accesso al portale www.biologicopuglia.it e per l'esecuzione delle operazioni finalizzate alla compilazione, stampa e rilascio della Notifica, sono disciplinate dalla D.D.S.A. n. 403 del 08/08/2013 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 129 del 03/10/2013), nonché dal "Manuale Utente Operatore Agricoltura Biologica" scaricabile dallo stesso portale, al quale si rimanda.

## 5.2 Domanda di Pagamento (DdP)

I soggetti, in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2, con impegni in corso derivanti dai precedenti bandi della Misura 214 azione 1 del PSR Puglia 2007-2013, procedono alla compilazione/stampa/rilascio della DdP per la sottomisura 11.2.

La domanda di pagamento deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN secondo le modalità ed i termini precisati nell'Allegato A "Disposizioni di carattere generale per le misure a superficie – sottomisure 11.1. e 11.2", in particolare al paragrafo 7 - Presentazione delle domande di sostegno o di pagamento.

Nel corso della compilazione delle DdP l'operatore dovrà indicare la modalità di partecipazione come prosecuzione degli impegni derivanti dalla Misura 214 azione 1 del PSR Puglia 2007-2013.

La DdP è unica per tutte le particelle aziendali assoggettate agli impegni della tipologia di operazione.

Il possesso dei requisiti previsti dal paragrafo 2 deve sussistere alla data del 16 maggio 2016.

I requisiti di accesso alla sottomisura 11.2 saranno verificati, in fase di istruttoria della DdP, sul portale www.sian.it.

Il tecnico libero professionista o operatore del CAA delegato alla compilazione, stampa e rilascio della DdP, insieme al titolare della stessa domanda, si assumono la responsabilità di quanto dichiarato nel modello di domanda e negli eventuali specifici quadri di personalizzazione regionale degli impegni.

Il mancato rilascio informatico della DdP sul Portale SIAN nei termini previsti, comporta le sanzioni previste dalle schede di riduzione ed esclusione.

#### 5.3 Raccolta informatizzata delle domande di pagamento

Concluse le fasi di rilascio delle DdP si procede alle raccolta informatizzata delle stesse domande.

# 5.4 Controlli di Ammissibilità

I controlli di ammissibilità delle DdP sono finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 e vengono svolti con procedure di istruttoria automatizzata, implementate secondo specifiche tecniche definite e concordate tra la Regione Puglia e dall'OP Agea.

# 5.4.1. Istruttoria automatizzata

Le procedure di istruttoria automatizzata sono finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle DdP di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2.

Tali controlli di ammissibilità riguardano tutte le DdP rilasciate.

Nel corso di esecuzione di questa fase la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente, si riserva di chiedere ai beneficiari eventuale documentazione probante il possesso di specifici requisiti di ammissibilità che:

- non è possibile verificare con i controlli automatizzati;
- a seguito dei controlli automatizzati sono risultati negativi.

#### 5.4.2. Valutazione esiti dei controlli:

In termini generali, il flusso procedurale di gestione delle DdP procede in modo differenziato in funzione dell'esito dei suddetti controlli:

- Esiti completamente Positivi → avvio delle procedure di liquidazione degli aiuti secondo le specifiche procedure fissate dall'OP Agea;
- Esisti parzialmente positivi → vengono disposti eventuali controlli amministrativi supplementari → comunicazioni al beneficiario circa la richiesta di eventuale documentazione probante → acquisizione documentazione → verifica della documentazione e completamento

controlli di ammissibilità → avvio delle procedure di liquidazione degli aiuti secondo le specifiche procedure fissate dall'OP Agea;

 Esiti Negativi (derivanti dai controlli automatizzati o dagli esiti parzialmente positivi) → si procede alla comunicazione al beneficiario della non ammissibilità della domanda di pagamento. Il beneficiario potrà eventuale controdedurre secondo quanto specificato nell'Allegato A "Disposizioni di carattere generale per le misure a superficie – sottomisure 11.1. e 11.2"

Concluse le operazioni relative alle fasi illustrate ai precedenti punti, la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente, procede all'espletamento delle operazioni istruttorie delle DdP, secondo le procedure fissate dall'OP Agea, utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN.

## 5.5 Liquidazione degli aiuti

La Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente, in seguito alla conclusione delle operazioni istruttorie delle domande di pagamento, procede all'elaborazione degli elenchi di liquidazione, secondo le procedure fissate dall'OP Agea utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN.

I suddetti elenchi di liquidazione vengono inviati all'OP Agea, utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN, che avvia le procedure per l'erogazione degli aiuti ai beneficiari.

# 6. APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI REVISIONE AI SENSI DELL'ART. 46 DEL REG. CE 1974/2006

L'applicazione delle "c<u>lausola di revisione"</u> è prevista nel capitolo 8 del PSR Puglia 2014-2020, par. 8.1 lett. e).

Per permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti negli articoli di riferimento, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti, l'art. 46 del Reg. CE n.1974/2006 prevede una "clausola di revisione" per gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 39, 40 e 47 del Reg. CE 1698/2005.

È prevista, pertanto, tale clausola di revisione per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, per garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

In caso di comunicazione della non accettazione degli adeguamenti sopra citati si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite dall'OP Agea, che fissa i termini e le modalità di presentazione di una specifica comunicazione di recesso dagli impegni ai sensi dell'art. 46 del Reg. CE n.1974/2006 (clausola di revisione), secondo quanto indicato nell'Allegato A "Disposizioni di carattere generale per le misure a superficie – sottomisure 11.1. e 11.2", in particolare al paragrafo 7 - Presentazione delle domande di sostegno o di pagamento.

Il beneficiario dovrà compilare, sul portale SIAN, l'apposito modello di rinuncia che farà decadere l'impegno assunto in precedenza senza obbligo di rimborso relativamente agli importi già percepiti nelle annualità precedenti.

La presentazione della domanda di pagamento esclude la possibilità di recesso dall'impegno ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) 1305/2013.

Si precisa che non è possibile invocare la clausola di revisione ed aderire ad una tipologia di operazione con impegni analoghi attraverso una nuova domanda di sostegno a valere sul PSR Puglia 2014-2020.

# 7. SUBENTRO NEGLI IMPEGNI E NELLA CONDUZIONE DERIVANTI DALLE DOMANDE DI AIUTO MISURA 214 AZIONE 1 PSR PUGLIA 2007-2013

Ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 47 del Reg. (UE) n. 1305/2013, se durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il

beneficiario cede la sua azienda, o parte di essa, a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno fermo restando la sussistenza dei requisiti di accesso.

In relazione alla cessione si dovrà procedere come di seguito indicato, secondo quanto disposto dall'art. 8 "Cessione di aziende" del Reg. (UE) n. 809/2014, qualora la procedura di subentro sia attivata:

- prima del 15 maggio di ogni anno di impegno, la domanda di pagamento sarà presentata dal cessionario e pertanto tutti i diritti e gli obblighi del cedente, derivanti dalla domanda di pagamento sono conferiti al cessionario;
- dopo il 15 maggio di ogni anno di impegno, la domanda di pagamento sarà presentata dal cedente e pertanto tutti i diritti e gli obblighi del cedente, derivanti dalla domanda di pagamento permangono a carico del cedente fino alla presentazione della domanda di pagamento successiva.







**ALLEGATO C** 

alla D.A.G. n. 50 del 01/04/2016

# Misura 11 agricoltura biologica del P.S.R. Puglia 2014-2020

Sottomisura 11.1 – Pagamenti per la conversione in metodi e pratiche di agricoltura biologica

Sottomisura 11.2 – Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di agricoltura biologica

# Bando per la presentazione delle domande di sostegno

# **INDICE**

1. SOGGETTI BENEFICIARI	2
2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	2
3. TIPOLOGIA DI IMPEGNI	4
4. DURATA DEGLI IMPEGNI PER LE SOTTOMISURE 11.1 E 11.2	5
5. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO DELLE SOTTOMISUR 11.1 E 11.2	
6. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	6
7. GESTIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI	9

1

## 1. SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti Beneficiari previsti dalla Misura 11 Agricoltura Biologica del PSR Puglia 2014-2020 sono:

- Agricoltori attivi in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del Reg. UE n. 1307/2013, come disciplinato dall'art.3 del DM n.6513 del 18/11/2014 e, ai sensi dell'art.1 comma 4 del DM n.1420 del 26/02/2015, verificati e validati dall'Organismo di Coordinamento Agea;
- Associazioni di agricoltori attivi.

Sono di seguito elencate le forme giuridiche ammissibili in riferimento alla tipologia di beneficiario riconosciute dall'art.29 del Reg. UE n.1305:

Tipo Beneficiario	Forma Giuridica	
Agricoltori attivi	Imprenditore individuale agricolo (ditta individuale), Società di fatto o irregolare, comuni ereditaria, Società di Persone, Società di Capitali	
Agricoltori Associati:	<ol> <li>Organizzazioni di Produttori e le loro Associazioni, riconosciute ai sensi della normativa vigente;</li> <li>Gruppi definiti all'art. 3, c. 2, del Reg. (UE) n.1151/2012, compresi i Consorzi di Tutela delle DOP, IGP o STG riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 53 della Legge 128/1998 come sostituito dall'art. 14 della Legge 526/1999 ove pertinente;</li> <li>Gruppi di produttori indicati all'art. 95 del Reg. (UE) n.1308/2013, compresi i consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 17 del DLgs 61/2010 ove pertinente;</li> <li>Cooperative agricole di conduzione e cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e loro Consorzi;</li> <li>Reti di imprese gruppi o organismi costituite in ATI od ATS o forme associate dotate di personalità giuridica.</li> </ol>	

#### 2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

I Requisiti di Ammissibilità applicabili a livello di Domanda di Sostegno sono correlati alla tipologia di adesione alla sottomisura 11.1 e 11.2, in qualità di Agricoltore Attivo Singolo o Associazione di Agricoltori.

# 2.1. Requisiti di Ammissibilità per Domanda di Sostegno dell'Agricoltore Attivo Singolo

I beneficiari devono possedere, alla data del 16 maggio 2016, e mantenere per l'intero periodo di impegno, i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) Iscrizione Anagrafe Aziende Agricole, tramite costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale come previsto dal DM n.162 del 12/01/2015;
- b) S.A.U. minima di 1 ettaro accorpata;
- c) Legittima conduzione delle superfici oggetto del premio secondo quanto previsto dalla circolare Agea n.120 del 01/03/2016.
- a) Per le forme di conduzione non in proprietà il titolo di conduzione dovrà avere una validità almeno pari alla durata dell'impegno relativo alla DdS/DdP annuale, ossia dal 16/05/2016 al 15 Maggio 2017, con l'obbligo di presentazione delle successive DdP/Conferme annuali, come precisato ai successivi paragrafi 3 e 4;
- d) Iscrizione al Registro Imprese della CCIAA, come Impresa Attiva;
- e) Assoggettamento ai metodi di agricoltura biologica dell'intera superficie aziendale con apposita Notifica di Produzione Biologica all'OdC ed alla Regione Puglia rilasciata sul portale www.biologicopuglia.it alla sezione "notifiche on line";
- f) Le superfici aziendali investite a serre e serre tunnel dovranno essere indicate in Notifica di Produzione Biologica e condotte con metodi di Agricoltura Biologica, ma non potranno beneficiare dei premi corrispondenti alle colture praticate;

- g) Le superfici dichiarate in domanda devono essere mantenute in uno stato idoneo e soggette allo svolgimento di un'attività minima, come previsto dalla Circolare Agea n.425 del 29/09/2015 e s.m.i.;
- h) Le superfici dichiarate in domanda devono rispettare i criteri di compatibilità e demarcazione con altri regimi di sostegno come specificato nell'Allegato A" Disposizioni di carattere generale per le misure a superficie sottomisure 11.1. e 11.2"

Inoltre ai fini dell'adesione alla sottomisura 11.1 o 11.2, le superfici interessate dovranno avere i seguenti requisiti:

- Per l'adesione alla sottomisura 11.1 Pagamenti per la conversione in metodi e pratiche di agricoltura biologica - le particelle dichiarate in domanda non devono risultare in mantenimento (ai sensi del Reg. CE 834/2008 e s.m.i.), non devono aver mai usufruito dei premi della misura 214 Azione 1 del PSR 2007/2013 (o non devono risultare ammissibili dal bando 2015), non devono essere mai state notificate all'OdC a partire dal 1/01/2013;
- j) Per l'adesione alla sottomisura 11.2 Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di agricoltura biologica Le particelle dichiarate in domanda devono risultare in mantenimento.

In merito al termine "accorpata" di cui al requisito del precedente punto b), trattandosi di un refuso della scheda della misura 11, sarà oggetto di eliminazione con la prima procedura di modifica del PSR Puglia 2014-2020.

Relativamente ai requisiti di cui ai punti e) ed f) è consentito il loro possesso entro i termini del rilascio della domanda.

# 2.2. Requisiti di Ammissibilità per Domanda di Sostegno dell'Agricoltore Associato

Gli Agricoltori Associati beneficiari devono possedere, alla data del 16 maggio 2016, e mantenere per l'intero periodo di impegno, i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) L'Associazione di Agricoltori Attivi, nelle forme giuridiche definite al precedente paragrafo 1, dovrà preesistere alla data del 16 Maggio 2016;
- b) Tra i singoli componenti dell'Associazione aderenti alla sottomisura dovrà sussistere un Accordo Collettivo (A.C.), secondo quanto previsto dall'allegato 8 al PSR Puglia 2014-2020, con i seguenti requisiti minimi:
- i. Deve essere stipulato entro il 16 maggio 2016;
- ii. l'A.C. deve aggregare un numero minimo di associati pari a due unità;
- iii.l'A.C. deve aggregare una S.A.U. minima di 50 Ha accorpata;
- iv.I'A.C. deve avere una durata minima non inferiore a 7 anni;
- v. l'A.C. deve definire vincoli di adesione tra i singoli componenti al fine di garantire la sussistenza dell'aggregazione nell'arco del periodo di impegno, ossia la compagine dell'A.C. non potrà ridursi, per i componenti, a meno di due aderenti nè potrà ridursi, per la S.A.U. aggregata, a meno di 50 Ha;
- vi.'A.C. deve definire i vincoli di comunicazione tra i singoli aderenti ed in particolare prevedere che i singoli aderenti dovranno comunicare eventuali variazioni relative a: titolarità dell'azienda, variazioni catastali, variazioni in termini di superfici assoggettate al controllo bio, eventuali provvedimenti sanzionatori da parte dell'OdC. Tali variazioni dovranno essere comunicate da parte del singolo aderente al legale rappresentante dell'Associazione di Agricoltori ed alla Regione Puglia. Tali comunicazioni dovranno essere fatte entro 30 gg dal verificarsi degli eventi suddetti;
- vii. l'A.C. deve definire i servizi comuni attuati dall'associazione per i singoli componenti aderenti, quali per esempio: programmazione delle colture, assistenza tecnica agronomica e fitopatologica per la gestione dei cicli colturali, controlli di qualità, eventuale programmazione ed assistenza per le fasi di raccolta, post-raccolta e commercializzazione;
- viii. disciplina delle eventuali sanzioni che l'Associazione degli Agricoltori aderente alla sottomisura potrà applicare ai singoli aderenti che non rispettino gli impegni previsti dall'A.C;

- ix.altri dettagli rilevanti ai fini del mantenimento degli impegni e degli obiettivi della Misura 11 o collegamenti ad altre misure del PSR Puglia 2014-2020;
- x. l'A.C. deve essere sottoscritto dai singoli aderenti.

In merito al termine "accorpata" di cui al requisito del precedente punto iii, trattandosi di un refuso della scheda della misura 11, sarà oggetto di eliminazione con la prima procedura di modifica del PSR Puglia 2014-2020.

- c) L'Associazione che intende aderire al bando della sottomisura dovrà costituire/aggiornare il Fascicolo Aziendale dove viene riportata la Forma Giuridica risultante all'Anagrafe Tributaria (ai fini del controllo della Forma Giuridica ammissibile di cui al paragrafo 1);
- d) L'Associazione, che intende aderire al bando, se non già notificata, dovrà presentare Notifica di produzione biologica (sul portale www.biologicopuglia.it) con la relativa indicazione dell'attività svolta (produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione e/o intermediazione);
- e) I singoli agricoltori attivi che aderiscono all'A.C. dell'Associazione devono, a loro volta, possedere i requisiti soggettivi di cui al precedente punto 2.1.

# 3. TIPOLOGIA DI IMPEGNI

Gli impegni assunti sono correlati alla tipologia di adesione alla sottomisura, in qualità di Agricoltore Attivo Singolo o Associazione di Agricoltori.

#### 3.1 Agricoltore Attivo Singolo

Gli impegni pertinenti delle sottomisure 11.1 e 11.2 sono i seguenti:

- a) Mantenimento di tutti i requisiti di ammissibilità della Domanda di Sostegno.
- b) Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunti con la domanda di sostegno, secondo i dettagli indicati al successivo par. 4 "Durata degli Impegni".
- c) Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici (particelle) dichiarate in Domanda di Sostegno e assoggettate al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica, con tolleranza massima fino al 20% della superficie assoggetta agli impegni con la DdS. In ogni caso l'eventuale sottrazione di superfici agli impegni dopo l'esecuzione di pagamenti relativi alla stessa superficie determina la restituzione degli importi già percepiti.
- d) Osservanza delle norme di produzione biologica previste dai Reg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, secondo le procedure di controllo e certificazione svolte dagli OdC ed i relativi adempimenti documentali e di tecniche di produzione vegetale. Tale obbligo alla conduzione con metodo biologico è esteso anche alle superfici ampliate nel corso del periodo di impegno.
- e) Nel caso di cambio di conduzione di parte o dell'intera azienda ammessa agli aiuti ed aderente agli impegni, è consentito il cambio del beneficiario ed il nuovo conduttore deve subentrare agli obblighi ed agli impegni del beneficiario iniziale, secondo quanto indicato nell'Allegato A "Disposizioni di carattere generale per le misure a superficie sottomisure 11.1. e 11.2".
- f) Inoltre, i beneficiari degli aiuti previsti dalla Misura 11, come previsto dall'art.6 del D.Lgs. n.150/2012 (Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari), dovranno avvalersi della consulenza di un professionista in possesso del certificato di abilitazione alla consulenza (rif. A.1.3 del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari).

# 3.2. Associazione di Agricoltori Attivi

Gli impegni pertinenti delle sottomisure 11.1 e 11.2 per le Associazioni di agricoltori attivi sono correlati al mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente punto 2.2.

In particolare:

- a) Sussistenza dell'aggregazione minima di due aziende;
- b) Sussistenza dell'adesione all'Accordo Collettivo per ogni annualità successiva al primo anno, con la presentazione delle DdP/Conferma annuale come Agricoltore Associato (e l'indicazione

dell'Associazione a cui il singolo Agricoltore Attivo aderisce), secondo i dettagli indicati al successivo paragrafo 4 "Durata degli Impegni";

- c) Mantenimento dell'aggregazione minima di 50 Ha di S.A.U.:
- d) I singoli agricoltori attivi che aderiscono all'A.C. dell'Associazione devono, a loro volta, rispettare gli impegni di cui al punto 3.1.
- e) Obbligo, da parte de rappresentante legale dell'Associazione di Agricoltori di comunicare eventuali variazioni inerenti rispetto alle precedenti lettere a), b), c) e d).

Gli impegni previsti, sia per gli Agricoltori singoli che Associati, saranno verificati nel corso dei controlli amministrativi ed in loco previsti dal Reg. (UE) n.809/2014 e saranno applicate le sanzioni definite in termini di riduzione graduale, esclusione o decadenza ai sensi dello stesso regolamento e del DM n.180/2015.

Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze viene definito con apposito provvedimento adottato con Delibera di Giunta Regionale, le cosiddette Schede di Riduzione ed Esclusione.

#### 4. DURATA DEGLI IMPEGNI PER LE SOTTOMISURE 11.1 E 11.2

<u>L'impegno della sottomisura 11.1 è di 2 o 3 anni in funzione della coltura in atto</u>, 2 anni per le superfici destinate alle colture annuali e 3 anni per le superfici destinate alle colture arboree.

Successivamente, il beneficiario deve obbligatoriamente passare nella fase di mantenimento (sottomisura 11.2) per una durata residua necessaria a completare il quinquennio.

Pertanto, alla conclusione del periodo di impegno per la sottomisura 11.1 il beneficiario dovrà presentare Domanda di Pagamento/Conferma Impegni per la sottomisura 11.2 per il residuo periodo di impegno quinquennale.

# La non prosecuzione dell'impegno nella fase di mantenimento comporterà la decadenza della domanda e la restituzione dei premi percepiti.

#### L'impegno della sottomisura 11.2 è di 5 anni.

Tuttavia, la Regione Puglia potrà prevedere l'estensione annuale dell'impegno al termine del periodo di mantenimento e, comunque, dopo i primi 5 anni di impegno fino ad arrivare massimo ad una durata complessiva di 7 anni, in funzione dell'andamento della spesa di attuazione del PSR 2014-2020.

# 5. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO DELLE SOTTOMISURE 11.1 E 11.2

I criteri di selezione sono definiti sulla base dei principi riportati nella scheda della Misura 11, ed è prevista la loro applicazione unicamente in caso di insufficienza di fondi del bando rispetto alla numerosità delle domande di sostegno ed al montante delle richieste di aiuto.

In tal caso saranno applicati i seguenti punteggi previsti dai Criteri di Selezione approvati nel corso del Comitato di Sorveglianza del 16 marzo 2016:

Requisiti	punti
Agricoltore attivo che si associa con altri	30
Azienda con un unico corpo aziendale	10
Aree della Rete "Natura 2000"	30
Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola	30

Punteggio massimo totale 100

In caso di aziende ricadenti in più tipologie di aree soggette a criticità ambientali e/o di elevato valore ambientale, il punteggio sarà attribuito in maniera proporzionale.

A parità di punteggio sarà data priorità alle domande di sostegno che riguardano superfici oggetto di intervento più estese.

Non è previsto un punteggio per l'accesso agli aiuti della misura.

## 6. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Le procedure di partecipazione al bando per la richiesta degli aiuti delle sottomisure 11.1 e 11.2, e le modalità di presentazione delle DdS, sono differenziante in base alla tipologia del soggetto richiedente gli aiuti, in qualità di Agricoltore Attivo Singolo o Associazione di Agricoltori.

La gestione delle DdS si articola nelle fasi di seguito elencate, che seguono le operazioni preventive di costituzione e/o aggiornamento del Fascicolo Aziendale, secondo i dettagli riportati nel paragrafo 7 dell'Allegato A "Disposizioni di carattere generale per le misure a superficie – sottomisure 11.1. e 11.2":

#### 6.1. Presentazione della Notifica on-line.

La presentazione di prima notifica di produzione biologica o di una eventuale notifica di variazione, ove pertinente, rappresenta un prerequisito per l'adesione alle sottomisure 11.1 e 11.2.

Tali notifiche devono essere compilate e rilasciate sul portale regionale <u>www.biologicopuglia.it</u> alla sezione "Notifiche on line" entro e non oltre il 16 maggio 2016 e dovranno riportare l'intera S.A.U. aziendale assoggettata a regime di agricoltura biologica.

Le modalità procedurali specifiche per l'accesso al portale www.biologicopuglia.it e per l'esecuzione delle operazioni finalizzate alla compilazione, stampa e rilascio della Notifica, sono disciplinate dalla D.D.S.A. n. 403 del 08/08/2013 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 129 del 03/10/2013), nonché dal "Manuale Utente Operatore Agricoltura Biologica" scaricabile dallo stesso portale, al quale si rimanda.

#### 6.2. Stipula dell'Accordo Collettivo (A.C.) - Associazioni di Agricoltori

Per la casistica di adesione alle sottomisure 11.1 e 11.2, come Associazioni di Agricoltori, un altro prerequisito è rappresentato dalla stipula, tra i singoli aderenti alla sottomisura entro la data del 16 Maggio 2016, di un Accordo Collettivo contenente i seguenti requisiti minimi:

- a) Numero minimo di aderenti: due aziende;
- b) Superficie agricola utilizzata (SAU aggregata) di almeno 50 ettari;
- c) Sussistenza dell'adesione all'Accordo Collettivo e relativa durata;
- d) Rispetto dei vincoli e delle limitazioni previste dall'Accordo Collettivo stipulato;
- e) Obbligo di presentazione della DdP/Conferma annuale degli impegni assunti con la DdS secondo i dettagli indicati al precedente paragrafo 4 "Durata degli Impegni";
- f) I singoli agricoltori attivi che aderiscono all'A.C. dell'Associazione devono, a loro volta, rispettare gli impegni di cui al precedente paragrafo 3.1.

Gli impegni previsti, sia per gli Agricoltori singoli che Associati, saranno verificati nel corso dei controlli amministrativi ed in loco previsti dal Reg. (UE) n.809/2014 e saranno applicate le sanzioni definite in termini di riduzione graduale, esclusione o decadenza ai sensi dello stesso regolamento e del DM n.180/2015.

# 6.3. Domanda di Sostegno

# 6.3.1 Compilazione, stampa e rilascio della domanda di sostegno (DdS) sul portale SIAN

La DdS deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN secondo le modalità ed i termini precisati nel precedente Allegato A "Disposizioni di carattere generale per le misura a superficie – sottomisure 11.1. e 11.2".

In fase di compilazione delle DdS l'operatore dovrà indicare la modalità di partecipazione al bando come Agricoltore Attivo singolo o come Agricoltore Attivo aderente ad un Accordo Collettivo, in quest'ultimo caso andranno indicati gli estremi dell'Associazione di Agricoltori (CUAA e/o denominazione).

La DdS è unica per tutte le particelle aziendali assoggettate agli impegni della specifica sottomisura.

Il possesso dei requisiti previsti dal bando deve sussistere alla data del 16 maggio 2016.

Il possesso dei requisiti di accesso alla specifica sottomisura (11.1 e/o 11.2) e le condizioni che determinano l'attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di selezione, saranno verificati in fase di istruttoria della DdS, sul portale www.sian.it.

Il tecnico libero professionista o operatore del CAA delegato alla compilazione, stampa e rilascio della DdS, insieme al titolare della domanda di aiuto, si assumono la responsabilità di quanto dichiarato nel modello di domanda e negli eventuali specifici quadri di personalizzazione regionale degli impegni.

Il mancato rilascio informatico della DdS sul Portale SIAN nei termini previsti, comporta l'esclusione dall'elenco delle domande rilasciate sul portale, di cui al successivo punto 6.5, determinando consequentemente la non ammissibilità alle ulteriori successive fasi istruttorie.

I soggetti, in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2, che non hanno impegni in corso derivanti dai precedenti bandi della Misura 214 azione 1 del PSR Puglia 2007-2013, procedono alla compilazione/stampa/rilascio della DdS per la sottomisura 11.1 e/o 11.2, in base ai requisiti delle superfici interessate, come indicato ai punti i) e j) del precedente paragrafo 2.1.

I beneficiari con impegni in corso derivanti dai precedenti bandi della Misura 214/1 del PSR Puglia 2007-2013, in possesso di superfici che non hanno mai usufruito dei premi della misura 214 Azione 1 Agricoltura Biologica del PSR 2007/2013 e che non sono mai state notificate all'Organismo di Controllo a partire dal 1 gennaio 2013, potranno presentare:

- una DdP/conferma impegno 2016 con adesione alla sottomisura 11.2, secondo quanto previsto dall'Allegato B "Disposizioni specifiche per gli impegni in trascinamento provenienti dalla misura 214 azione 1 Agricoltura Biologica del P.S.R. PUGLIA 2007-2013 – Sottomisura 11.2";
- una DdS annualità 2016 con adesione alla sottomisura 11.1 o 11.2, per le nuove superfici, in base ai requisiti delle stesse superfici interessate, come indicato ai punti i) e j) del precedente paragrafo 2.1.

# <u>6.4. Raccolta informatizzata delle DdS, attribuzione dei punteggi e priorità previste dai</u> Criteri di Selezione

Concluse le fasi di rilascio delle DdS, vengono elaborati i dati relativi agli importi complessivamente richiesti dalle DdS rilasciate, al fine di valutare il fabbisogno finanziario delle richieste rispetto alla dotazione finanziaria del bando.

In caso di insufficienza dei fondi rispetto alle domande di sostegno presentate, vengono ulteriormente implementati ed elaborati controlli automatizzati specifici, nell'ambito del S.I.G.C. Agea/SIAN, finalizzati alla elaborazione dei punteggi e delle priorità previste dai criteri di selezione.

# <u>6.5. Elaborazione e pubblicazione dell'elenco delle DdS secondo i Criteri di Selezione previsti dal bando</u>

Concluse le operazioni informatiche di cui al precedente punto 6.4, la Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente, con apposito provvedimento amministrativo, elabora ed approva l'elenco delle DdS rilasciate sul portale SIAN ed ammissibili alla successiva fase di istruttoria, determinando gli adempimenti conseguenti.

Tali elenchi saranno distinti per singola sottomisura e formulati quale graduatoria di ammissibilità all'istruttoria, con inserimento del punteggio derivante dai criteri di selezione riportati al precedente paragrafo 5.

Il provvedimento di ammissibilità alla fase di istruttoria, con l'allegato elenco, sarà pubblicato sul BURP e sul portale regionale www.svilupporurale.regione.puglia.it.

La pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati.

Tale provvedimento disciplinerà, inoltre, le modalità di gestione della documentazione cartacea: DdS, eventuale documentazione tecnico-amministrativa, copia dell'A.C. per le forme di adesione come Agricoltori Associati.

#### 6.6. Controlli di Ammissibilità

I controlli di ammissibilità delle DdS sono finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2, eseguiti con procedure di istruttoria automatizzata, che vengono implementate secondo specifiche tecniche predefinite e concordate tra la Regione Puglia e dall'OP Agea.

Per gli Agricoltori Attivi Singoli, le suddette operazioni riguardano la verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle DdS di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2.1.

Per gli Agricoltori Attivi Associati aderenti ad un A.C., le suddette operazioni, riguardano la verifica dei requisiti di ammissibilità delle DdS dei precedenti paragrafi 1, 2.1 e 2.2.

#### 6.6.1. Istruttoria automatizzata

Le procedure di istruttoria automatizzata sono finalizzate alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle DdP di cui al precedente paragrafo 2.

Tali controlli di ammissibilità riguardano tutte le DdS rilasciate per le sottomisure 11.1 e 11.2.

Nel corso di esecuzione di quest'ultima fase, la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente, si riserva di chiedere ai beneficiari eventuale documentazione probante il possesso di specifici requisiti di ammissibilità che:

- non è possibile verificare con i controlli automatizzati;
- a seguito dei controlli automatizzati sono risultati negativi.

## 6.6.2. Valutazione esiti dei controlli - DdS Agricoltori Attivi:

In termini generali, il flusso procedurale di gestione delle domande di sostegno procede in modo differenziato in funzione dell'esito dei suddetti controlli:

- Esiti completamente Positivi → comunicazione al beneficiario dell'ammissibilità della DdS
   → la DdS ha validità di DdP → avvio delle procedure di liquidazione degli aiuti della
   sottomisura, secondo le specifiche procedure fissate dall'OP Agea;
- Esisti parzialmente positivi → vengono disposti eventuali controlli amministrativi supplementari → comunicazione al beneficiario dell'ammissibilità della DdS → la DdS ha validità di DdP → avvio delle procedure di liquidazione degli aiuti della sottomisura, secondo le specifiche procedure fissate dall'OP Agea;
- Esiti Negativi → si procede alla comunicazione al beneficiario della non ammissibilità della DdS. Il beneficiario potrà eventualmente controdedurre secondo quanto specificato nell'Allegato A "Disposizioni di carattere generale per le misure a superficie – sottomisure 11.1. e 11.2"

## 6.6.3. Valutazione esiti dei controlli - DdS Agricoltori Associati:

Nel caso specifico di tali controlli, relativi alla sussistenza dei requisiti delle DdS dei singoli aderenti all'Associazione, gli esiti sono così classificati:

- Esiti completamente Positivi, ossia le DdS dei singoli aderenti all'Associazione superano tutti i controlli di ammissibilità (Requisiti soggettivi, Requisiti aziendali, Assoggettamento BIO intera SAU, Notifica di Produzione BIO, Conformità Accordo Collettivo, ecc.) → Ammissibilità della forma di partecipazione di Agricoltore Attivo → concessione degli aiuti della sottomisura ai singoli aderenti all'Associazione (premio per Agricoltore Associato) → pagamento importi delle DdS dei singoli aderenti all'Associazione con gli importi previsti per la specifica sottomisura e per gli Agricoltori Associati.
- Esiti parzialmente Positivi, ossia solo un numero X < N di DdS dei singoli aderenti all'Associazione superano tutti i controlli di ammissibilità (Requisiti soggettivi, Requisiti aziendali, Assoggettamento BIO intera SAU, Notifica di Produzione BIO, ecc.) senza inficiare i requisiti minimi (almeno due aderenti all'A.C. e almeno 50Ha→ Ammissibilità della forma di partecipazione di Agricoltore Attivo → concessione degli aiuti ai singoli aderenti all'Associazione (premio per Agricoltore Associato) → pagamento importi delle DdS dei singoli aderenti all'Associazione con gli importi previsti per la specifica sottomisura e per gli Agricoltori Associati.</p>
- Esiti completamente Negativi, ossia solo un numero Y ≤ N DdS dei singoli aderenti all'Associazione non superano tutti i controlli di ammissibilità (Requisiti soggettivi, Requisiti aziendali, Assoggettamento BIO intera SAU, Notifica di Produzione BIO, Conformità Accordo Collettivo, ecc.) → Non Ammissibilità della forma di partecipazione di Agricoltore Attivo → nessun pagamento degli importi previste per le forme aggregate → pagamento degli importi previsti per gli agricoltori singoli delle singole DdS ritenute ammissibili.

#### 6.7. Comunicazioni di Ammissibilità

Concluse le operazioni relative ai controlli di ammissibilità illustrati ai precedenti punti, la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente, con apposito provvedimento amministrativo, elabora ed approva elenchi distinti per singola sottomisura, riportanti:

- le domande di sostegno ammissibili;
- le domande di sostegno non ammissibili;
- gli adempimenti conseguenti.

<u>Esclusivamente per le domande ritenute non ammissibili</u>, ai sensi della Legge 241/90, sarà data comunicazione all'interessato, da parte dell'U.P.A. competente tramite PEC/raccomandata A.R., specificandone le motivazioni.

In caso di ridotta disponibilità finanziaria del bando rispetto alla numerosità delle DdS ammissibili, tale provvedimento sarà redatto in forma di graduatoria definitiva di ammissibilità agli aiuti della sottomisura, elaborata sulla base dei criteri di selezione previsti dal bando, con l'indicazione delle DdS finanziate e delle DdS non finanziate.

La gestione delle DdS e DdP, nonché i controlli e le attività istruttorie, saranno disciplinate con l'adozione di appositi *Manuali delle Procedure e dei Controlli*, emessi di concerto con l'OP Agea.

## 7. GESTIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI

#### 7.1. Gestione delle domande di pagamento

A seguito del provvedimento amministrativo di cui al precedente punto 6.7 (graduatoria delle domande ammissibili al pagamento degli aiuti delle singole sottomisure), le DdS hanno validità di DdP e vengono sottoposte alle procedure istruttorie secondo quanto stabilito dall'OP Agea utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN.

# 7.2. Liquidazione degli aiuti

La Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente, in seguito alla conclusione delle operazioni istruttorie delle domande di pagamento, procede all'elaborazione degli elenchi di liquidazione secondo le procedure fissate dall'OP Agea utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN.

I suddetti elenchi di liquidazione vengono trasmessi all'OP Agea, utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN, che avvia le procedure per l'erogazione degli aiuti ai beneficiari.